



Rete nazionale per lo sviluppo rurale

I partenariati nei progetti di cooperazione: forme giuridiche e gestionali

Marzo 2006

(BOZZA)

ATI INEA AGRICONSULTING



IC LEADER +



Unione
Europea
DGVI FEOGA -O



**I partenariati nei progetti di cooperazione:
forme giuridiche e gestionali**

Marzo 2006



I partenariati nei progetti di cooperazione in ambito Leader +:
forme giuridiche e gestionali

Il presente manuale rientra nell'ambito delle attività di supporto tecnico della Misura 1.4 della Rete Nazionale Leader+.

Il gruppo di lavoro è composto da Giovanna De Fano, Giannalberto Mazzei, Barbara Zanetti e Catia Zumpano

Il Manuale è stato curato da Catia Zumpano

La stesura del documento è di Giannalberto Mazzei



Indice

Acronimi

Introduzione	6
1. <u>Le fonti normative: il quadro degli strumenti giuridici della cooperazione inter-territoriale e transnazionale</u>	8
2. <u>L'accordo di cooperazione</u>	11
2.1.1 La disciplina legale e convenzionale	11
2.1.2 La previsione di una struttura giuridica comune nell'accordo di cooperazione	18
2.1.3 Schema di accordo di cooperazione	23
2.1.4 Schema di accordo di cooperazione (con creazione di una struttura giuridica comune)	31
3. <u>Modelli di strutture giuridiche comuni adottabili in ambito Leader +</u>	41
3.1 <u>Il GEIE</u>	41
3.1.1 La disciplina e le fonti	42
3.1.2 Il contratto di costituzione del GEIE	43
3.1.3 La struttura del GEIE e le regole di amministrazione	46
3.1.4 Le attività del GEIE	54
3.1.5 Le responsabilità del GEIE e dei suoi membri	59
3.1.6 Schema di contratto istitutivo del GEIE	66
3.1.7 Schema di contratto istitutivo del GEIE (in inglese)	73
<i>Esempi dell'utilizzo del GEIE per finalità analoghe</i>	83
3.2 <u>Il consorzio</u>	92
3.2.1 Le fonti e la disciplina	92
3.2.2 Il contratto di costituzione del consorzio	94
3.2.3 La struttura del consorzio e le regole di amministrazione	97
3.2.4 Le attività del consorzio	99
3.2.5 Le responsabilità del consorzio e dei consorziati	101
3.2.6 Schema di contratto istitutivo del consorzio	105



3.3	<u>La società cooperativa europea (SCE)</u>	113
3.3.1	Le fonti e la disciplina	113
3.3.2	Il contratto di costituzione della SCE	115
3.3.3	La struttura della SCE e le regole di amministrazione	117
3.3.4	Le attività della SCE	120
3.3.5	Responsabilità della SCE e dei suoi soci	121
	Comparazione tra i modelli di strutture giuridiche adottabili in ambito Leader+	123
	Indice bibliografico	



Acronimi

AdG	Autorità di Gestione
c.c.	codice civile
CE	Commissione Europea
CEE	Comunità Economica Europea
COM	Comunicazione della Commissione Europea
d.lgs	decreto legislativo
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
EEIG	European Economic Interest Group
FEAOG	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia
I.V.A.	Imposta sul Valore Aggiunto
GAL	Gruppo di Azione Locale
GEIE	Gruppo Economico di Interesse Europeo
GUCE	Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
GURI	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IRPEF	Imposta dei Redditi sulle Persone Fisiche
IRES	Imposta sui Redditi delle Società
LEADER	Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale
MiPAF	Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
PAC	Politica Agricola Comune
PMI	Piccole e Medie Imprese
SCE	Società Cooperativa Europea
SEE	Spazio Economico Europeo
UE	Unione Europea
UPUCE	Ufficio Pubblicazioni Ufficiali Commissione Europea



Introduzione

L'iniziativa comunitaria Leader+ rientra nella politica europea a favore dello sviluppo rurale, secondo pilastro della politica agricola comune (PAC). Come si evince dalla Comunicazione CE 2000, Leader+ ha lo scopo di diversificare le attività economiche dei territori rurali tramite l'attuazione di strategie di sviluppo territoriale innovative, integrate e partecipative. La suddetta Comunicazione definisce gli orientamenti della Commissione per Leader+ assegnando un ruolo centrale alla cooperazione tra territori e alla costituzione di reti.

Infatti, in quanto elemento importante della politica di coesione economica e sociale, la politica comunitaria a favore dello sviluppo rurale non si limita a potenziare la competitività del settore agricolo, ma incentiva anche lo sviluppo di nuove forme di attività e fonti d'occupazione.

Sulla scorta delle precedenti iniziative comunitarie Leader I (1991-1994) e Leader II (1994-1999), che hanno svolto un ruolo di sperimentazione in questo campo, contribuendo a definire e attuare approcci territoriali innovativi, integrati e partecipativi, per il periodo 2000-2006 la Commissione ha lanciato la nuova iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale Leader+, nell'ambito della normativa generale dei Fondi Strutturali.

L'iniziativa comunitaria si articola nelle seguenti tre sezioni:

Sezione 1: sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale;

Sezione 2: sostegno alla cooperazione interterritoriale e transnazionale;

Sezione 3: creazione di reti tra tutti i territori rurali della Comunità europea, beneficiari o meno di Leader+, e tutti i protagonisti dello sviluppo rurale.

Beneficiari del contributo Leader+ sono i "Gruppi di Azione Locale" (GAL). I GAL sono promotori della strategia di sviluppo del loro territorio e responsabili della sua attuazione sulla base di un piano di sviluppo specifico, che dovrebbe essere opportunamente delineato e concordato con tutti i portatori di interessi (i cosiddetti "stakeholders") del territorio, economici e sociali, pubblici e privati.



Nell'ambito del presente lavoro l'attenzione sarà concentrata in particolare sulle **iniziative di cooperazione**: che consentono ai territori rurali di cercare la complementarità tra *partner* e quindi raggiungere la massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto comune. Gli obiettivi di questo fenomeno di "concentrazione imprenditoriale" sono quelli di conseguire economie negli acquisti, integrare i processi produttivi, razionalizzare i processi distributivi e minimizzare le relative spese.

Nell'ambito del Leader+, sono realizzabili due tipi di cooperazione:

- la cooperazione interterritoriale all'interno di uno Stato membro;
- la cooperazione transnazionale tra territori di diversi Stati membri.

Da un lato, la cooperazione interterritoriale consente un proficuo scambio di esperienze e la possibilità di realizzare sinergie ed economie di scale tra attività che altrimenti difficilmente verrebbero a contatto.

La cooperazione transnazionale, d'altro canto, costituisce per i GAL una grossa opportunità per superare la dimensione locale, avviando proficui rapporti di collaborazione e di scambio con altre realtà rurali europee.

Per la riuscita dei progetti di cooperazione è fondamentale una piena unità di intenti e una partecipazione di tutti i *partner* alla definizione del progetto, per prendere in considerazione le specificità di ogni partecipante.

È altresì fondamentale, come vedremo in dettaglio nella sezione seguente, dare una appropriata veste giuridica alla cooperazione: la forma e le modalità della cooperazione, oltre ad essere lecite e valide in base alle norme dell'ordinamento, devono essere tali da dar vita ad un partenariato trasparente che ripartisca in modo chiaro competenze e responsabilità tra i differenti soggetti coinvolti. Questo nello stesso interesse dei *partner*, della cooperazione e di una corretta gestione ed utilizzo dei fondi pubblici.



1. **Le fonti normative: il quadro degli strumenti giuridici della cooperazione inter-territoriale e transnazionale**

Le fonti di matrice comunitaria dell'iniziativa Leader+, secondo una tecnica legislativa usuale per i programmi di sostegno a specifici settori economici, non disciplinano puntualmente tutti gli aspetti della materia, limitandosi al contrario all'indicazione degli obiettivi del programma e della tipologia di interventi ritenuti prioritari. Questo al fine di lasciare alle autorità amministrative di ogni Stato membro la possibilità di integrare e specificare i profili attuativi dell'iniziativa, sempre nel rispetto della normativa UE. Ne risulta una normativa che, come vedremo in dettaglio nel capitolo seguente, in relazione alla forma giuridica che la cooperazione deve assumere, non va oltre la generica previsione di richiedere una formalizzazione degli impegni presi dai *partner* della cooperazione. Nonostante la normativa attuativa abbia specificato alcuni elementi essenziali che devono essere inclusi nella suddetta formalizzazione, si può dire che l'autonomia contrattuale delle parti non incontra particolari vincoli in relazione al contenuto da dare all'accordo di cooperazione. Dovranno ovviamente essere rispettati i requisiti imposti dalle autorità amministrative per la gestione del finanziamento.

Così anche nel caso in cui i *partner* cooperanti decidano di creare una struttura giuridica comune, la normativa non indica la forma giuridica che tale struttura deve assumere, cosicché le parti saranno libere di scegliere lo strumento più idoneo, tra quelli previsti nell'ordinamento giuridico, alla realizzazione delle attività e dei fini del progetto di cooperazione. Ad esempio, nel presupposto che il diritto applicabile all'accordo di cooperazione sia quello italiano, saranno utilizzabili, in aggiunta alle forme gestionali di derivazione comunitaria (GEIE o Società cooperativa europea), le figure associative disciplinate nell'esperienza giuridica italiana, quali ad esempio consorzi e cooperative.

Come detto, in questo quadro caratterizzato da una sostanziale libertà di forme, è perciò ancora più importante che la forma giuridica della cooperazione sia tale da individuare ruoli e responsabilità dei *partner* coinvolti nei loro reciproci rapporti, verso i terzi e verso l'autorità di gestione dei fondi.

L'esposizione che segue ha l'obiettivo di fornire una panoramica (che ovviamente non pretende di essere esaustiva) dei modelli giuridici adottabili per la realizzazione della



cooperazione, in base alle indicazioni e alle esperienze registrate nelle prime applicazioni di Leader+ e di fornire una prima risposta operativa e non solo teorica ai GAL che intendano intraprendere un progetto di cooperazione. A tal fine sia nella parte espositiva delle principali problematiche sia negli schemi contrattuali che si propongono sono sviluppate le soluzioni ed opzioni contrattuali (spesso indicando anche le possibili alternative) che appaiano le più indicate in base alle norme ed all'esperienza di precedenti progetti di cooperazione, ma non sono di certo le uniche possibili. Non è infatti possibile in questa materia predisporre un prodotto contrattuale pre-confezionato che sia utilizzabile per ogni esigenza di cooperazione. Non va infatti dimenticato che, all'interno dei confini del lecito, è buona prassi che "l'abito giuridico" si adatti alla realtà ed alle molteplici esigenze individuali, e non viceversa.

Le principali fonti di regolazione dell'iniziativa Leader sono le seguenti:

- Comunicazione della Commissione agli Stati Membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) n. 2000/C 139/05, come modificata dalla Comunicazione (2003/C 262/07).
[Comunicazione CE 2000]
- Orientamenti della Commissione Europea, Direzione Generale Agricoltura, dell'8.1.2004 per l'applicazione amministrativa di progetti di cooperazione tra zone rurali finanziati attraverso programmi operativi o sovvenzioni globali nell'ambito dell'azione II del progetto di iniziativa comunitaria Leader + **[Orientamenti]**
- Indirizzi per l'attuazione della Cooperazione nel Leader + **[Indirizzi]**

In particolare, in relazione alle forme gestionali per l'attuazione della cooperazione, vanno ricordate:

- Regolamento CE 2137/1985 "Regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)"
- Comunicazione 97/C 285/10 del 1997 relativa alla partecipazione dei gruppi europei di interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici.
- Regolamento CE 1435/2003 "Regolamento del Consiglio relativo allo Statuto della Società cooperativa europea"



- A livello nazionale, entrano in considerazione, oltre alle disposizioni integrative delle fonti comunitarie, quale il Decreto legislativo 240/1991 che detta norme in materia di GEIE, le norme del codice civile sulla disciplina dei contratti e sulle forme giuridiche associative (ad esempio: consorzi e cooperative).

I riferimenti fatti nel testo a norme italiane presuppongono che il diritto italiano sia applicabile all'accordo per scelta delle parti o per collegamento di legge.



2. L'accordo di cooperazione

2.1 La disciplina legale e convenzionale

L'accordo di cooperazione regola i rapporti tra GAL che intendano sviluppare un progetto di cooperazione tra territori rurali beneficiari dell'iniziativa comunitaria Leader+. Tale accordo è un elemento determinante nell'ambito della procedura per la selezione dei progetti di cooperazione e per l'accesso ai contributi comunitari da parte dei GAL nell'ambito di Leader+: infatti è la stessa Commissione Europea (Orientamenti, par. 10) ad auspicare la formalizzazione degli impegni delle parti al fine di assicurare una gestione trasparente dei contributi finanziari e chiarire fin dall'inizio i reciproci impegni che si assumono con il progetto di cooperazione. Pertanto una chiara redazione dell'accordo assume una valenza fondamentale sia tra le parti coinvolte sia nei confronti dell'Autorità di gestione (AdG). Dovendo infatti l'accordo descrivere gli obiettivi del progetto e il ruolo di ogni parte in relazione agli obiettivi, esso diventa anche uno strumento di valutazione della sostenibilità del progetto di cooperazione. È bene precisare che l'accordo tra i *partner* rappresenta l'atto fondante di ogni progetto di cooperazione; e, nei casi in cui non sia utile al progetto la costituzione di una struttura comune, l'accordo può e deve contenere tutte le regole di disciplina della cooperazione. In tal senso l'accordo di cooperazione ben può rappresentare il contenitore giuridico unico entro cui svolgere il progetto di cooperazione.

Di seguito si evidenziano le principali questioni che possono porsi nella redazione di un contratto di cooperazione.

Natura dell'accordo. Si tratta di un vero e proprio contratto, attraverso il quale ciascun GAL acquista dei diritti e assume degli obblighi nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'accordo. Per tale ragione, nonostante l'accordo venga normalmente preparato dal GAL capofila, è consigliabile che tutti i GAL siano coinvolti nella sua redazione mentre è assolutamente necessario che ciascun GAL esamini con attenzione e comprenda ogni disposizione in esso contenuta. Vista la natura contrattuale dell'accordo, sarà applicabile ad esso la disciplina generale dei contratti contenuta nel codice civile (articoli 1321 e seguenti), ove le parti abbiano scelto la legge italiana quale legge regolatrice del rapporto [si veda il punto (vi) seguente].



Forma. L'accordo di cooperazione deve essere redatto per iscritto e firmato dai rappresentanti di ciascun GAL. La presenza del notaio non è necessaria, così come non è necessaria la sua registrazione per la sua validità. Tuttavia, ove un notaio autentichi le sottoscrizioni delle parti, questi potrà attestare la veridicità delle firme e certificare l'identità delle parti, senza occuparsi di verificare anche la veridicità e la legittimità dei contenuti. Grazie all'autentica notarile, la data della scrittura privata sarà certa e opponibile ai terzi in caso di contestazioni con terze parti (ad esempio creditori di alcuno dei *partner*). Pertanto, nonostante l'incremento di spese, l'intervento del notaio potrebbe essere auspicabile.

Lingua. La scelta della lingua dell'accordo di cooperazione è libera. Tuttavia, gli Orientamenti della Commissione suggeriscono di redigere l'accordo di cooperazione nelle lingue dei Paesi cui appartengono i *partner* coinvolti nel progetto di cooperazione, mentre gli Orientamenti Nazionali lasciano ai partner la scelta della redazione dell'accordo nella lingua ritenuta più idonea, ferma restando la necessità della sua traduzione nella lingua italiana.

Contenuto. Tenuto conto della sua natura contrattuale e della sua funzionalità agli obiettivi di Leader+, l'accordo di cooperazione dovrà prevedere e disciplinare almeno i seguenti aspetti:

- (i) obiettivi e azioni di progetto
- (ii) ruoli e funzioni dei GAL
- (iii) indicazione del GAL capofila di progetto
- (iv) indicazione del budget complessivo e della quota prevista per ciascun GAL
- (v) le regole in caso di adesione e/o rinuncia dei GAL
- (vi) l'indicazione della legislazione che regola l'accordo
- (vii) l'indicazione del foro competente
- (viii) le regole che disciplinano i rapporti tra i GAL e la formazione della volontà dei *partner* coinvolti nella cooperazione
- (ix) l'eventuale previsione di avvalersi di una struttura giuridica comune
- (x) il progetto di cooperazione, in forma di allegato

In dettaglio:



(i) OBIETTIVI E AZIONI DI PROGETTO

In virtù del principio di diritto civile della libertà contrattuale, i GAL sono liberi di adattare il contenuto dell'accordo tenendo conto delle loro particolari esigenze e finalità. Tuttavia, per potere usufruire dei benefici previsti dall'iniziativa Leader+, i GAL dovranno comunque considerare l'accordo come strumentale alla politica di sviluppo rurale promossa dalla Comunità europea attraverso l'iniziativa Leader+.

E' opportuno pertanto che prima e durante la definizione dell'accordo i GAL riflettano sulla complementarità tra le proprie esigenze e gli obiettivi della politica di sviluppo comunitaria in funzione dei quali l'accordo dovrà essere elaborato.

Nella definizione dell'accordo di cooperazione i GAL dovranno sempre tenere in considerazione gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa Leader+ e considerare tali obiettivi e finalità come prevalenti sui privati interessi di ciascun GAL.

Gli obiettivi e finalità del sostegno alla cooperazione tra territori rurali si trovano nelle fonti normative comunitarie e nazionali, ove sono indicate anche le modalità di azione ritenute idonee e meritevoli di benefici.

Tra essi emergono in particolare:

- l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di (i) valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, (ii) il potenziamento dell'ambiente economico al fine di contribuire a creare posti di lavoro, (iii) il miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità (Comunicazione CE 2000, par. 8);
- l'apporto di un reale valore aggiunto al territorio, perseguibile attraverso la ricerca di complementarità e il raggiungimento della massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto comune (Comunicazione CE 2000, par. 15);
- la condivisione del know-how e/o delle risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati, in conformità con gli orientamenti tematici precisati dai GAL nei rispettivi piani di sviluppo, attraverso la realizzazione di una azione comune, possibilmente integrata in una struttura comune, che non si limiti ad un mero scambio di esperienze (Comunicazione CE 2000, par. 16);



- gli obiettivi perseguiti dalla proposta di programma presentata dalle AdG con riferimento all'Asse II del Leader+.

Gli obiettivi dovranno essere descritti con chiarezza nell'accordo o nel programma ad esso allegato, dal quale dovrà anche risultare la tempistica prevista per la loro realizzazione nonché l'ordine cronologico degli interventi nel caso in cui alcuni risultino funzionalmente propedeutici alla realizzazione di altri.

(ii) RUOLI E FUNZIONI DEI GAL

L'accordo di cooperazione deve individuare con precisione i ruoli dei singoli GAL, specificando le modalità di ripartizione delle responsabilità in materia di gestione, coordinamento, controllo e valutazione.

Ciascun GAL partner deve partecipare alle iniziative del progetto e deve essere coinvolto nell'espletamento dell'azione comune prevista. In virtù dell'accordo di cooperazione ciascun GAL è responsabile dei propri impegni nei confronti degli altri GAL e del GAL capofila.

Restano invece estranei alla disciplina dell'accordo di cooperazione gli obblighi di ciascun GAL nei confronti della rispettive AdG, che sono regolati dalla legge e dalle norme specifiche del finanziamento pubblico, nonché dai Programmi Leader regionali e dagli altri documenti di programmazione, che rappresentano fonti pubblicistiche non derogabili.

A livello amministrativo e finanziario, ciascun GAL è responsabile delle operazioni che realizza e che sono finanziate dalla rispettiva AdG. Inoltre ha il compito di conservare e mettere a disposizione delle autorità regionali, nazionali e comunitari tutti i documenti contabili relativi alle spese sostenute e alla natura del cofinanziamento pubblico.

Nell'accordo dovrà altresì indicarsi un criterio di ripartizione delle spese relative alle attività comuni.

Infine i GAL dovranno definire nell'accordo le modalità di circolazione delle informazioni tra i GAL e tra questi e le AdG, tenendo conto delle indicazioni in proposito contenute negli Indirizzi MiPAF.

(iii) INDICAZIONE DEL GAL CAPOFILA DI PROGETTO



Ciascun progetto di cooperazione viene attuato sotto la supervisione e il coordinamento di un GAL capofila, designato dai GAL mediante l'accordo di cooperazione.

Nell'accordo devono essere assegnate al GAL capofila funzioni minime affinché esso possa acquisire una vera e propria *leadership*. Di norma il GAL capofila svolge le seguenti funzioni:

- direzione e coordinamento della attuazione del progetto e dei compiti che rientrano tra le responsabilità di ciascun GAL, per assicurare la corretta attuazione del progetto comune;
- coordinamento finanziario del progetto, raccolta di informazioni sulle richieste di finanziamento presentate da ciascun GAL nel quadro dell'attività di cooperazione;
- promozione e controllo del progetto di cooperazione, verifica e controllo delle spese sostenute e risorse ottenute, organizzazione di scambi tra gruppi, preparazione dei documenti relativi all'attuazione del progetto;
- verifica del rispetto degli impegni assunti da ciascun GAL per la corretta attuazione del progetto comune (Orientamenti, par. 9).

Qualora l'accordo preveda espressamente la possibilità per il GAL Capofila di delegare ad altri partner la realizzazione di alcune delle attività di sua competenza (non essendo comunque ammissibile una delega totale), esso rimarrà comunque responsabile nei confronti della propria AdG nonché degli altri partner di cooperazione del buon esito delle attività delegate.

Il GAL capofila deve rappresentare inoltre il canale di comunicazione con le autorità nazionali e/o regionali e fornire le informazioni richieste sullo stato di avanzamento delle richieste di finanziamento e sui risultati effettivamente conseguiti.

Accettando l'incarico, il GAL capofila si obbliga nei confronti degli altri GAL a svolgere le funzioni attribuitegli con la massima diligenza, senza mai eccedere i propri poteri. Trattandosi di un incarico conferito anche nell'interesse del GAL capofila, il mandato ad esso conferito non può essere revocato salvo che ricorra una giusta causa, che dovrà essere dimostrata dagli altri GAL oppure che tale possibilità di revoca sia stata espressamente prevista nell'accordo di cooperazione.



(iv) INDICAZIONE DEL BUDGET COMPLESSIVO E DELLA QUOTA PREVISTA PER CIASCUN GAL

Nell'accordo di cooperazione dovrà essere indicato il contributo finanziario e tecnico destinato da ciascun GAL a favore del progetto. Inoltre devono essere indicate tutte le componenti del bilancio complessivo previsto per l'espletamento dell'azione comune (Orientamenti, par. 10.1). E' consigliabile inserire tali indicazioni in un apposito documento allegato all'accordo di cooperazione e costituente parte integrante dello stesso.

(v) LE REGOLE IN CASO DI ADESIONE E RINUNCIA DEI GAL

E' opportuno che nell'accordo siano indicate le condizioni per l'adesione di nuovi GAL, nonché le condizioni e le modalità per il recesso dei GAL che hanno aderito. In particolare è necessario stabilire quali sono le responsabilità relative all'attuazione del progetto assunte dai nuovi GAL e quali le responsabilità che rimangono in capo al GAL dopo avere legittimamente esercitato il recesso. Il GAL aderente al Progetto dovrà accettare formalmente le azioni realizzate e quelle in corso, assumendo l'impegno di garantire la continuità progettuale.

In caso di ingresso di nuovi partner sarà preferibile avere evidenza scritta dell'adesione e delle condizioni di tale adesione, come decisa ed approvata dai partner originari. In caso di adesioni successive di più GAL o in casi di adesioni di *partner* pubblici o privati che comportino modifiche al progetto di cooperazione originario, sarà anche necessario rivedere l'accordo, recependo il nuovo assetto soggettivo e le nuove obbligazioni in capo alle parti. L'accordo, così come modificato con il consenso necessario di tutte le parti originarie, dovrà essere comunicato alle competenti AdG.

(vi) L'INDICAZIONE DELLA LEGGE APPLICABILE

L'accordo di cooperazione è regolato dalla legge scelta espressamente dai GAL nell'accordo stesso (es. legge italiana o di altro stato membro UE).

La scelta della legge applicabile è libera, pertanto i GAL potranno scegliere quella che ritengono più conveniente.



Tale legge regola in particolare l'interpretazione dell'accordo, l'esecuzione degli obblighi che ne discendono, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di tali obbligazioni, i diversi modi di estinzione delle obbligazioni, nonché le prescrizioni e le decadenze fondate sul decorso di un termine, le conseguenze della nullità dell'accordo, ecc.

Sarà ovviamente consigliabile scegliere quale legge applicabile quella dello Stato cui appartiene il GAL capofila.

(vii) L'INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra i GAL, è competente il foro indicato nell'accordo di cooperazione. La scelta del foro competente è libera. Si consiglia di scegliere la competenza dei giudici dello stesso stato di cui si è scelta la legge applicabile.

In mancanza di previsione contrattuale espressa, si farà ricorso ai criteri di riparto della competenza indicati nel codice di procedura civile o dalle norme di diritto internazionale privato.

E' possibile anche prevedere che in caso di controversia le parti debbano fare ricorso allo strumento dell'arbitrato. Con questa scelta i GAL accettano di deferire a uno o più arbitri (anziché al giudice ordinario) la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i GAL stessi sulla validità, l'interpretazione e l'efficacia dell'accordo di cooperazione. Si tratta di un vero e proprio processo – di natura privatistica – regolato dal codice di procedura civile, che culmina con un provvedimento, il lodo, che ha un valore analogo alla sentenza. La scelta di prevedere lo strumento dell'arbitrato garantisce senz'altro una soluzione più veloce delle controversie, a fronte però di uno sforzo economico piuttosto significativo.

(viii) LE REGOLE CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA I GAL E LA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ DEI *PARTNER* COINVOLTI NELLA COOPERAZIONE

Sarà necessario inserire nell'accordo di cooperazione le regole in base alle quali i partner prenderanno decisioni nell'ambito della cooperazione. Infatti è evidente che il progetto di cooperazione non potrà predeterminare in dettaglio tutti gli aspetti relativi alle azioni da compiere e pertanto è necessario stabilire come, nel corso della vita del progetto di



cooperazione, la collegialità dei partner deciderà e supporterà il GAL Capofila nelle azioni attuative. Tali previsioni sono tanto più opportune nei casi in cui manca l'istituzione di una struttura giuridica comune con propri organi decisionali. Si potrà, ad esempio, costituire un organo di tipo collegiale (sul modello di un'assemblea dei soci) composto da un rappresentante per ogni GAL, che si riunisca periodicamente o, su convocazione del GAL Capofila, ogni volta che occorra assumere decisioni relative alle modalità attuative della cooperazione. In alternativa, si potrebbe costituire un organo tecnico con funzioni consultive, composto da persone delegate fiduciariamente dai GAL, che assista il GAL Capofila nelle scelte operative del progetto.

(ix) L'EVENTUALE PREVISIONE DI AVVALERSI DI UNA STRUTTURA GIURIDICA COMUNE

La creazione di una struttura giuridica comune non è obbligatoria. Essa può rappresentare, nel progetto di cooperazione, uno strumento essenziale per dare continuità temporale all'azione comune e ampliare le azioni avviate con il progetto. Si rinvia al paragrafo successivo per gli approfondimenti sulla funzione della struttura giuridica comune nella cooperazione.

(x) IL PROGETTO DI COOPERAZIONE IN FORMA DI ALLEGATO

Il progetto di cooperazione deve essere allegato all'accordo e rappresenta parte integrante e sostanziale dello stesso, così come il budget complessivo [si veda il punto (iv) che precede].

2.2 La previsione di una struttura giuridica comune nell'accordo di cooperazione

Gli Orientamenti raccomandano ai GAL che intendano usufruire del programma Leader+ la costituzione di una "nuova struttura responsabile di tutte le spese" per la realizzazione del progetto comune.

Come detto nel paragrafo che precede, la costituzione di una struttura comune non è obbligatoria: nei casi di progetti di cooperazione che prevedano azioni che possono essere efficacemente gestite direttamente dai GAL tramite il GAL Capofila, la creazione di



un'ulteriore organizzazione giuridica può rilevarsi inutile. In tali casi, l'accordo potrà magari prevedere l'istituzione di un Comitato tecnico [si veda in proposito il punto (viii) del paragrafo precedente].

D'altro canto, in ipotesi di progetti più complessi, la costituzione di una struttura comune è raccomandata dalle fonti normative e può rivelarsi di fatto necessaria qualora il progetto di cooperazione indichi fra le sue finalità azioni volte alla valorizzazione e la commercializzazione delle risorse locali (è il caso, ad esempio, della realizzazione di una piattaforma commerciale oppure di una agenzia di *incoming* oppure della creazione e sfruttamento di un marchio). In proposito, la Comunicazione CE 2000 precisa che la cooperazione “non può consistere in un mero scambio di esperienze, bensì nella realizzazione di una azione comune, possibilmente integrata in una struttura comune”.

Inoltre, la struttura giuridica comune può rappresentare, nel progetto di cooperazione, lo strumento attraverso cui dare continuità temporale e ampliare le azioni avviate con il progetto. L'adozione di una struttura giuridica comune offre, infatti, ai GAL la opportunità di coinvolgere nelle attività di progetto anche soggetti che non partecipano direttamente al programma Leader+ e che siano comunque interessati a prendere parte alle iniziative contemplate nel progetto, anche in un momento successivo alla conclusione del progetto di cooperazione.

Inoltre, per quanto concerne i progetti di cooperazione aventi natura transnazionale, la normativa comunitaria richiede da un lato che i soggetti coinvolti appartengano ad almeno due Stati diversi dello Spazio Economico Europeo, dall'altro che cooperino fattivamente, in altre parole che agiscano insieme. Ne consegue, per quanto riguarda la presente analisi, che GAL italiani e GAL appartenenti ad altri Stati membri si troveranno coinvolti in progetti e attività per la cui concezione e realizzazione difficilmente si potrà prescindere dalla creazione di una figura giuridica comune. Tale figura comune dovrà avere come requisito essenziale quello di potere agire e realizzare il progetto in completa autonomia per tutto il tempo necessario per la sua concezione e la sua realizzazione, vale a dire dalla fase di aggiudicazione del programma fino alla conclusione di tutte le attività da esso previste. Sarà pertanto utile avvalersi di una figura giuridica allo stesso tempo singola e plurima, in grado di partecipare al progetto da sola, rappresentando contestualmente i suoi membri senza



annullarli, anzi facendo emergere per ciascuno di essi quei requisiti che giustificano la partecipazione al programma Leader+ e la fruizione del finanziamento comunitario.

Normalmente nell'accordo di cooperazione è affidato al GAL capofila il compito di coordinare le attività dei singoli GAL, perché le iniziative del progetto non siano compromesse da gestioni "a singhiozzo" e disomogenee. L'esistenza di una struttura comune può rivelarsi, in tal senso, ulteriormente preziosa, garantendo ancora maggiore uniformità e continuità nelle attività di progetto, poiché permette al GAL capofila di controllare la progressione dei lavori e indirizzare la realizzazione degli obiettivi mantenendo, almeno per le attività la cui realizzazione è affidata alla struttura comune, un unico interlocutore verso cui dirigere istruzioni e controlli. L'esistenza di una struttura comune, pur non sollevando il GAL capofila e gli altri GAL dalle rispettive responsabilità, permette, pertanto, di semplificare i loro compiti e costituisce anche per le autorità di gestione una garanzia di efficienza nell'esecuzione del progetto.

Pertanto, se i partner della cooperazione, riterranno utile avvalersi di una struttura giuridica comune, è opportuno prevedere già nell'accordo di cooperazione:

- tempistica della costituzione;
- tipologia della struttura giuridica comune (ad es. GEIE; consorzio; cooperativa).
Sulla tipologia da prescegliere nei diversi casi concreti, si rinvia ai capitoli successivi della trattazione;
- attività la cui realizzazione è ad essa attribuita;
- modalità di gestione e responsabilità.

Se possibile, si suggerisce alle parti di concordare preventivamente le condizioni e le clausole del contratto costitutivo della struttura comune, ivi incluso il suo statuto, e di allegarlo all'accordo di cooperazione quale sua parte integrante.

Natura della struttura comune. Non tutte le figure giuridiche disponibili nel panorama normativo nazionale, comunitario ed internazionale sono idonee a svolgere il ruolo di struttura giuridica comune nell'ambito dell'iniziativa Leader+. La scelta è strettamente connessa alla natura ed alla finalità delle azioni previste nel progetto di cooperazione.

In ogni caso, si deve distinguere fra le due forme di cooperazione previste dall'iniziativa di Leader+, quella interterritoriale e quella transnazionale. Per entrambe le forme di



cooperazione è possibile costituire consorzi e raggruppamenti di imprese. Per la cooperazione transnazionale, inoltre, sarà possibile ricorrere al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) e (a partire dal luglio 2006) alla Società cooperativa europea, che richiedono espressamente che i partecipanti appartengano ad almeno due Stati membri diversi, come vedremo in dettaglio nei capitoli che seguono.

Rapporti tra GAL e struttura comune. In considerazione dei suoi poteri e responsabilità di direzione e coordinamento nell'ambito del progetto di cooperazione, al GAL capofila verranno normalmente attribuiti ampi poteri in merito alla formazione dell'organo amministrativo della struttura comune, quali il diritto di scegliere uno o più amministratori e di nominarne il presidente. Il sistema di amministrazione scelto per la struttura comune dovrà però permettere anche ai singoli GAL di mantenere un sufficiente controllo sulla gestione, ad esempio attribuendo alla maggioranza dei GAL il potere di nominare alcuni amministratori o di revocare per giusta causa l'intero organo.

La struttura comune realizza gli obiettivi di progetto grazie alle strutture organizzative e gli strumenti finanziari appositamente forniti dai GAL. E' compito di ciascun GAL, infatti, fornire alla struttura comune le risorse finanziarie necessarie per realizzare le azioni di propria spettanza e portare a compimento gli obiettivi comuni. Ciò avverrà normalmente veicolando nella struttura comune le proprie risorse finanziarie destinate alla realizzazione del progetto e quelle oggetto del finanziamento comunitario.

Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi. In presenza di una struttura comune, i GAL affideranno ad essa la realizzazione di una parte o della totalità degli obiettivi prefissati dall'accordo di cooperazione. Essa dovrà agire sempre sotto la sorveglianza e le istruzioni del GAL capofila, che rimane comunque responsabile del coordinamento della realizzazione degli obiettivi di programma, inclusi quelli affidati alla struttura comune. Per tale ragione, è opportuno che al GAL capofila sia riconosciuta una forma di controllo sulla gestione della nuova entità giuridica, perché rimanga sempre aggiornato sui flussi finanziari tra i GAL e la struttura comune, sull'effettivo uso delle somme finanziate e sullo stato di realizzazione degli obiettivi.

Con la costituzione di una struttura comune non vengono meno neanche i doveri di ciascun GAL di fornire le comunicazioni richieste dalla propria AdG e la responsabilità finanziaria



assunta da ciascun GAL per il corretto uso delle risorse ad esso destinate. Per tale ragione, i GAL non potranno limitarsi a finanziare la struttura comune cui viene affidata la realizzazione degli obiettivi di progetto, ma saranno tenuti a mantenere un flusso costante di informazioni sull'esecuzione degli obiettivi di propria competenza, monitorando le attività della struttura comune e verificando che il GAL capofila svolga correttamente le sue funzioni di indirizzo e di controllo. Sulle modalità di regolare i rapporti giuridici tra struttura comune e GAL si veda oltre (paragrafi 3.1.4 e 3.1.5)

Controllo. Ciascun GAL ha il dovere di conservare e mettere a disposizione delle autorità regionali o nazionali tutti i documenti contabili relativi alle spese sostenute e alla natura del cofinanziamento pubblico. In presenza di una struttura giuridica comune cui vengono trasferiti i finanziamenti di Leader+, sarà la struttura comune ad occuparsi di raccogliere e conservare tutti i documenti contabili relativi a spese sostenute nell'ambito delle attività di progetto da essa realizzate, mettendoli di volta in volta a disposizione dell'AdG competente per il territorio in cui la struttura comune ha sede. A tale AdG farà poi riferimento ogni altra AdG per ricevere informazioni sullo stato di avanzamento delle attività di progetto e sulla entità e la natura delle spese affrontate dalla struttura comune (cfr. in proposito gli Indirizzi, parte II, capitolo 3).



2.3 Schema di accordo di cooperazione

Nota bene: il presente testo di contratto rappresenta solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete di ogni specifica operazione commerciale. È opportuno rivolgersi ad un legale per ricevere assistenza specifica per la redazione di un accordo di cooperazione. Nessuna responsabilità potrà derivare all'autore dall'utilizzo del presente schema. Si noti che nel testo sono inserite indicazioni di clausole alternative od opzionali e note esplicative.

***Progetto di cooperazione transnazionale LEADER+
“nome del progetto”***

ACCORDO DI COOPERAZIONE

L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ tra:

il **GAL** _____, codice fiscale _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del Gal _____ in _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l'atto di delega]

di seguito denominato **Capofila**

- da un lato-

E

Gal _____, codice fiscale _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l'atto di delega];

Gal _____, codice fiscale _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l'atto di delega];

di seguito denominati **Partner o GAL**

- dall'altro-



premessato che

- l'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale Leader + (Comunicazione (CE) 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000) ha tra i suoi obiettivi il sostegno di azioni di cooperazione transnazionale tra Gruppi di Azione Locale (GAL) appartenenti a uno stesso Stato membro o a Stati diversi;
- le azioni di cooperazione, secondo l'Iniziativa Comunitaria Leader+, consistono nella condivisione di know-how, di risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati;
- in accordo con quanto previsto nella Comunicazione della Commissione agli Stati Membri dell'8 gennaio 2004, è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione;
- le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato " _____ " di seguito denominato **Progetto**;
- i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza [*oppure*: senza rappresentanza], designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto dell'accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione ed attuazione del progetto di cooperazione denominato " _____ ", avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto allegata al presente accordo come parte integrante dello stesso (allegato n. 1).



ART. 3 – Finalità e Obiettivi

Il progetto “_____” ha come suoi obiettivi:

1) _____;

2) _____;

[La realizzazione del progetto coinvolgerà i seguenti territori e i seguenti soggetti:_____.]

ART. 4 – Azioni di progetto

Secondo quanto previsto in dettaglio dalla scheda di progetto di cooperazione “_____”, le azioni del Progetto saranno:

- (i) _____; (ii) _____, (iii)
_____;

Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il GAL Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i partner coinvolti nel Progetto si riuniranno con cadenza semestrale [oppure: trimestrale] in un comitato paritetico.

ART. 5 – Risorse finanziarie

Le parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto allegata al presente Accordo (allegato 1).

L’importo globale stimato del progetto è di € _____ (_____/00).

Il *budget* è soggetto ad approvazione delle varie Autorità di Gestione (di seguito AdG).

ART. 6 – Ruolo e funzioni dei Partner

Le parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto allegata.

Ciascun Partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,



gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

In caso di inadempimento da parte di uno dei partner agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

Relativamente alle funzioni dei partner si stabilisce quanto segue:

- a) Il Capofila si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore attuazione del Progetto, nonché a coordinare e gestire (*elencazione meramente indicativa*):
- la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l'adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
 - la direzione e il coordinamento dell'attuazione del progetto;
 - le attività necessarie alla rendicontazione delle attività finanziate svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;
 - la predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica del crono-programma delle attività e delle relative spese;
 - gli aspetti amministrativi e legali correnti;
 - le attività di comunicazione tra partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le Autorità di Gestione.

[OPZIONALE: Il mandato al GAL Capofila potrà essere revocato con decisione unanime degli altri partner e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal GAL capofila per il Progetto].



Il Gal Capofila, nello svolgimento delle sua attività, sarà assistito dal Comitato paritetico dei Gal. Tale comitato coadiuva con funzioni consultive il Gal Capofila, e svolge funzioni di controllo dell'attuazione del progetto.

b) ai partner spetterà (*elencazione meramente indicativa*):

- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento dei progetti nei loro territori
- il coinvolgimento nel progetto delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza.

ART. 7 – Doveri dei Partner

Le modalità di realizzazione del progetto sono affidate ai partner secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi organizzativi.

I partner sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive AdG, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del/i progetto/i, compresa la relazione finale.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi come sopra specificati, ciascun partner potrà essere escluso dal presente accordo con decisione unanime degli altri partner, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri partner dal suo comportamento inadempiente. Ove sia escluso il GAL Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive AdG.



[Potrebbe essere costituita una segreteria amministrativa del progetto, con funzioni di coordinamento ed ausiliarie per lo svolgimento dei compiti dei partner]

Segreteria del Progetto

I servizi di segreteria consistono principalmente nella:

- a. tenuta del protocollo del progetto;*
- b. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;*
- c. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;*
- d. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi previste dal progetto;*
- e. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.*

I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno dei Partner sottoscrittori o da personale esterno la cui responsabilità è affidata al Gal Capofila.

ART. 8 – Ripartizione delle spese

Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività, fatta salva la sua eleggibilità ed il conseguente finanziamento.

Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, etc., saranno imputate e ripartite tra i partner come indicato scheda finanziaria allegata.

In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, i partner provvederanno alla ripartizione delle spese in base ai criteri indicati nell'allegata scheda finanziaria.

ART. 9 – Adesione di nuovi partner

L'adesione di nuovi partner al progetto di cooperazione potrà avvenire tramite richiesta scritta al Gal Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione delle attività del progetto già sviluppate ed in essere, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Nel caso in cui altri soggetti chiedano di aderire al Progetto, il Capofila sottoporrà la



richiesta all'approvazione dei Partner, i quali, al fine di renderla operativa, dovranno accettarla all'unanimità, dandone comunicazione scritta allo stesso. A seguito dell'accettazione, il nuovo partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all'aggiornamento delle seguenti parti:

- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.

ART. 10 – Rinuncia di uno o più Partner

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al GAL Capofila. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciante dovrà rimborsare le spese sostenute e quelle relative ad impegni già assunti al momento del recesso.

ART. 11 - Validità

Il presente atto impegna le parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il _____.

ART. 12 – Modifiche ed integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo per atto scritto, firmato da tutte le parti.

ART. 13 - Norme applicabili e Foro competente

Le parti convengono che il presente accordo ed i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Il Foro di _____ sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.

[Oppure: ART. 13 - Norme applicabili e clausola arbitrale

Le parti convengono che il presente accordo ed i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Le parti convengono che in caso di controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del



presente accordo, ed in ogni caso, relativamente ad ogni rapporto connesso, la risoluzione sarà compromessa ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte in conflitto ed il terzo designato dal Presidente della Camera di Commercio di _____]

ART. 14 – Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. ____ copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'eventuale successiva registrazione, le modalità di sfruttamento di marchi e/o brevetti risultanti dall'attività oggetto del presente atto, saranno oggetto di separato accordo tra le parti.

Il presente atto è composto da ____ pagine singole di carta uso bollo. Dovrà essere tradotto in lingua Inglese e ____ [*indicare la/le lingua/e prescelta/e*], e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Gli Allegati sono formati da _____ [*indicare il tipo di allegati ed il n. di pag.*].

Il presente accordo di cooperazione transnazionale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “_____”.

***Il Rappresentante legale
del Capofila.***

***I Rappresentanti legali
dei Partner***

Le parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile, l'art. 13 – Norme applicabili e Foro competente.

***Il Rappresentante legale
del Capofila.***

***I Rappresentanti legali
dei Partner***

2.4 Schema di accordo di cooperazione con costituzione di una struttura giuridica comune [*nell'esempio proposto si ipotizza la costituzione di un GEIE*]

Nota bene: il presente testo di contratto rappresenta solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete di ogni specifica operazione commerciale. È opportuno rivolgersi ad un legale per ricevere assistenza specifica per la redazione di un accordi di cooperazione. Nessuna responsabilità potrà derivare



all'autore dall'utilizzo del presente schema. Si noti che nel testo sono inserite indicazioni di clausole alternative od opzionali e note esplicative.

Progetto di cooperazione transnazionale LEADER+

“nome del progetto”

ACCORDO DI COOPERAZIONE

L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ tra:

il GAL _____, codice fiscale _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del Gal _____ in _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l'atto di delega]

di seguito denominato **Capofila**

- da un lato-

E

Gal _____, codice fiscale _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l'atto di delega];

Gal _____, codice fiscale _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL _____, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l'atto di delega];

di seguito denominati **Partner o GAL**

- dall'altra-

premesso che

- l'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale Leader + (Comunicazione (CE) 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000) ha tra i suoi obiettivi il sostegno di azioni di cooperazione transnazionale tra Gruppi di Azione Locale (GAL) appartenenti a uno stesso Stato



- membro o a Stati diversi;
- le azioni di cooperazione, secondo l’Iniziativa Comunitaria Leader+, consistono nella condivisione di know-how, di risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati;
 - in accordo con quanto previsto nella Comunicazione della Commissione agli Stati Membri dell’8 gennaio 2004, è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione;
 - le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato “_____” di seguito denominato **Progetto**;
 - i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza [*oppure*: senza rappresentanza], designandolo quale soggetto coordinatore del progetto;
 - è raccomandazione della Commissione Europea per la realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale nell’ambito dell’iniziativa Leader +, la costituzione, ove opportuna, di una struttura giuridica comune, quale il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto dell’accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione ed attuazione del progetto di cooperazione denominato “_____”, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto allegata al presente accordo come parte integrante dello stesso (allegato n. 1).

ART. 3 – Finalità e Obiettivi

Il progetto “_____” ha come suoi obiettivi:

- 1) _____;



2) _____;

[La realizzazione del progetto coinvolgerà i seguenti territori e i seguenti soggetti: _____.]

ART. 4 – Azioni di progetto

Secondo quanto previsto in dettaglio dalla scheda di progetto di cooperazione “_____”, le azioni del Progetto saranno:

- (i) _____; (ii) _____, (iii) _____; (iii) la costituzione [entro il _____] di una struttura giuridica comune denominata “_____ G.E.I.E.” e il suo finanziamento, come previsto in dettaglio dalla scheda finanziaria allegata.

Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso:

- un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il GAL Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i partner coinvolti nel Progetto si riuniranno con cadenza semestrale [oppure: trimestrale] in un comitato paritetico.
- L’utilizzo della struttura giuridica comune denominata “_____ G.E.I.E.”, quale strumento per [la promozione e la commercializzazione dei prodotti previsti dal progetto di cooperazione.]

ART. 5 – Risorse finanziarie

Le parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto allegata al presente Accordo (allegato 1).

L’importo globale stimato del progetto è di € _____ (_____/00).

Il budget è soggetto ad approvazione delle varie Autorità di Gestione (di seguito AdG).

ART. 6 – Ruolo e funzioni dei partner

Le parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione



e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto allegata.

Ciascun partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

In caso di inadempimento da parte di uno dei partner agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

Relativamente alle funzioni dei partner si stabilisce quanto segue:

- a) Il Capofila si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore attuazione del Progetto, nonché a coordinare e gestire (*elencazione meramente indicativa*):
- la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l'adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
 - la direzione e il coordinamento dell'attuazione del progetto;
 - le attività necessarie alla rendicontazione delle attività finanziate svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto
 - la predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica del crono-programma delle attività e delle relative spese;
 - gli aspetti amministrativi e legali correnti;
 - le attività di comunicazione tra partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le Autorità di Gestione;
 - i rapporti tra i partner e il "_____ G.E.I.E." in relazione alle azioni del Progetto che



saranno realizzate tramite il GEIE, nonché il controllo sulla corretta realizzazione della attività delegate allo stesso GEIE.

[OPZIONALE: Il mandato al GAL Capofila potrà essere revocato con decisione unanime degli altri partner e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal GAL capofila per il Progetto].

Il Gal Capofila, nello svolgimento delle sua attività, sarà assistito dal Comitato paritetico dei Gal. Tale comitato coadiuva con funzioni consultive il Gal Capofila, e svolge funzioni di controllo dell'attuazione del progetto.

b) ai partner spetterà *(elencazione meramente indicativa)*:

- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento dei progetti nei loro territori.
- il coinvolgimento nel progetto delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza.

ART. 7 – La struttura giuridica comune – GEIE

I GAL procederanno *[entro il _____]* alla costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) quale struttura giuridica comune funzionale alla realizzazione degli obiettivi e le finalità del progetto. Il GEIE sarà costituito in base al modello di contratto costitutivo allegato al presente accordo.

Il GEIE su indicato sarà finanziato in modo paritetico da tutti i Partner, sarà regolato dal diritto _____ e avrà sede in _____. Esso svolgerà i compiti e le funzioni di seguito descritti *[elencazione meramente indicativa]*:

a) progettare e attuare le attività comuni quali:

- redazione del piano di marketing
- piani per l'estensione del partenariato
- promozione e commercializzazione dei prodotti



- organizzazione di eventi e manifestazioni varie
 - _____;
- b) Selezionare per conto dei partner del progetto i fornitori di beni e servizi necessari per l'attuazione delle iniziative delegate concordate tra i partner di progetto.
- c) Gestire direttamente i pagamenti ai fornitori di beni, servizi, consulenze selezionati in attuazione del mandato ricevuto, fatturando *pro-quota* ai partner il costo di competenza, fornendo la documentazione contabile corredata da una relazione dell'attività svolta.

Il suddetto elenco potrà essere ampliato a seguito di integrazioni dettate da esigenze che potranno sorgere durante la realizzazione del progetto.

I compiti e le funzioni innanzi indicate formeranno parte sostanziale dell'oggetto sociale del GEIE e verranno realizzate sotto la supervisione del Gal Capofila, cui gli organi del GEIE dovranno rendere conto semestralmente delle attività realizzate.

Spetta al Gal Capofila, sulla base del crono programma del Progetto e delle decisioni prese dal Comitato paritetico dei GAL, conferire per iscritto agli amministratori del GEIE gli incarichi funzionali alla realizzazione del progetto e indicarne le modalità di realizzazione.

L'amministrazione del GEIE sarà affidata a n. __ amministratori, di cui n. __ individuati direttamente dal Gal Capofila, che sceglierà altresì il Presidente.

I partner potranno regolare la nomina degli altri membri del consiglio di amministrazione attraverso appositi patti.

ART. 8 – Doveri dei partner

Le modalità di realizzazione del progetto sono affidate ai partner secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi organizzativi.

I partner sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive AdG, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del/i progetto/i, compresa la relazione finale.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I partner si impegnano, inoltre,



sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi come sopra specificati, ciascun partner potrà essere escluso dal presente accordo con decisione unanime degli altri partner, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri partner dal suo comportamento inadempiente. Ove sia escluso il GAL Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive AdG.

[Potrebbe essere costituita una segreteria amministrativa del progetto, con funzioni di coordinamento ed ausiliarie per lo svolgimento dei compiti dei partner]

Segreteria del Progetto

I servizi di segreteria consistono principalmente nella:

- a) tenuta del protocollo del progetto;*
- b) verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;*
- c) tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;*
- d) archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi previste dal progetto;*
- e) predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.*

I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno dei Partner sottoscrittori o da personale esterno la cui responsabilità è affidata al Gal Capofila.

ART. 9 – Ripartizione delle spese

Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività, fatta salva la sua eleggibilità ed il conseguente finanziamento.

Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, etc., saranno imputate e ripartite tra i partner come indicato scheda finanziaria allegata.

In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche



del finanziamento per il Progetto, i partner provvederanno alla ripartizione delle spese in base ai criteri indicati nell'allegata scheda finanziaria.

ART. 10 – Adesione di nuovi partner

L'adesione di nuovi partner al progetto di cooperazione potrà avvenire tramite richiesta scritta al Gal Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione delle attività del progetto già sviluppate ed in essere, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Nel caso in cui altri soggetti chiedano di aderire al Progetto, il Capofila sottoporrà la richiesta all'approvazione dei Partner, i quali, al fine di renderla operativa, dovranno accettarla all'unanimità, dandone comunicazione scritta allo stesso. A seguito dell'accettazione, il nuovo partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all'aggiornamento delle seguenti parti:

- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.

ART. 11 – Rinuncia di uno o più Partner

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al GAL Capofila. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciante dovrà rimborsare le spese sostenute e quelle relative ad impegni già assunti al momento del recesso nei confronti di terzi e/o del GEIE.

ART. 12 - Validità

Il presente atto impegna le parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il _____.



ART. 13 – Modifiche ed integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo per atto scritto, firmato da tutte le parti.

ART. 14 - Norme applicabili e clausola arbitrale

Le parti convengono che il presente accordo ed i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione _____.

Le parti convengono che in caso di controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, ed in ogni caso, relativamente ad ogni rapporto connesso, la risoluzione sarà compromessa ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte in conflitto ed il terzo designato dal Presidente della Camera di Commercio di _____.

[N.B. La clausola arbitrale è consigliata in caso di cooperazione transnazionale.

Possibile alternativa alla clausola arbitrale:

ART. 14 - Norme applicabili e Foro competente

Le parti convengono che il presente accordo ed i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione _____.

Il Foro di _____ sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.]

ART. 15 – Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. ____ copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'eventuale successiva registrazione, le modalità di sfruttamento di marchi e/o brevetti risultanti dall'attività oggetto del presente atto, saranno oggetto di separato accordo tra le parti.

Il presente atto è composto da _____ pagine singole di carta uso bollo. Dovrà essere tradotto in lingua Inglese e ____ [*indicare la/le lingua/e prescelta/e*], e viene integralmente



sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Gli Allegati sono formati da _____ [indicare il tipo di allegati ed il n. di pag.].

Il presente accordo di cooperazione transnazionale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “_____”.

***Il Rappresentante legale del
Capofila.***

***I Rappresentanti legali
dei Partner***

Le parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile, l'art. 14 – Norme applicabili e Foro competente.

***Il Rappresentante legale del
Capofila***

***I Rappresentanti legali
dei Partner***



3. Modelli di strutture giuridiche comuni adottabili in ambito Leader +

Di seguito si analizzano le diverse strutture giuridiche il cui utilizzo è possibile per realizzare iniziative di cooperazione in ambito Leader +, suggerendo quali possano essere i possibili vantaggi e/o svantaggi di ognuna delle forme gestionali esaminate.

3.1 II GEIE

Descrizione dell'istituto. Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è una figura giuridica introdotta dal 1° luglio 1989 con lo scopo di promuovere l'integrazione di imprese a livello europeo e la cooperazione tra i vari stati della Comunità.

Se non si considera la società cooperativa europea, figura giuridica ancora in fase di implementazione, il GEIE è l'unico veicolo giuridico di cooperazione direttamente radicato nell'ordinamento comunitario; esso costituisce pertanto un elemento predominante della cooperazione europea, rappresentando lo strumento più efficace a soddisfare le esigenze dei soggetti interessati a partecipare a progetti di dimensione europea.

Il GEIE è dotato di una struttura elastica che permette ai suoi membri di esercitare insieme una parte delle loro attività, senza però comprometterne l'indipendenza economica e giuridica. La creazione di un GEIE dà vita ad un ente giuridico indipendente dotato di capacità giuridica il cui fine è di agevolare e di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di incrementare i risultati di tale attività.

Per meglio comprendere le caratteristiche di questa figura giuridica di dimensione comunitaria, può essere utile fare un paragone con le figure presenti nel nostro panorama nazionale con cui abbiamo maggiore familiarità.

Così, da un lato il GEIE è equiparabile alle società di persone nella misura in cui, ad esempio, i membri rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni del gruppo. Tuttavia, il GEIE presenta talune caratteristiche che sono proprie di forme più strutturate di società: ad esempio esso agisce in nome proprio tramite i suoi amministratori, i quali possono essere nominati indipendentemente dalla loro qualità di membri, secondo una regola generalmente applicabile alle società di capitali. Per quanto concerne lo scopo che il GEIE deve prefiggersi, esso ha natura sostanzialmente mutualistica e non lucrativa. Sotto



questo aspetto, pertanto, si può senz'altro paragonare il GEIE al consorzio o alla cooperativa come disciplinati dal codice civile e non certo alla società commerciale che si prefigge la realizzazione di profitti per se stessa anziché lo sviluppo delle attività dei suoi membri.

Ma il vantaggio del GEIE rispetto alle forme di cooperazione contemplate negli ordinamenti nazionali risiede prevalentemente nella sua natura transnazionale, ed è proprio questa peculiarità che ha spinto il legislatore comunitario a sforzarsi di affermare la neutralità giuridica del GEIE per garantire ai suoi membri di operare e interagire tra loro su di un piano di assoluta parità. Visto che il GEIE deve essere necessariamente costituito da almeno due partner di due stati membri differenti dello spazio economico europeo, si è dovuto infatti realizzare per il GEIE un quadro giuridico uniforme ed in larga misura indipendente dai diversi sistemi giuridici nazionali dell'Unione Europea.

3.1.1 La disciplina e le fonti

Come figura giuridica sopranazionale il GEIE è soggetto a una disciplina particolare, delineata prevalentemente dal Regolamento CEE n. 2137/85 (pubblicata in GUCE L 199 del 31/07/1985) che l'ha istituito e che fissa le condizioni, le modalità e gli effetti secondo i quali deve operare.

Il Regolamento CEE prevede e disciplina però solo alcuni aspetti del GEIE. Per tutto ciò che non è in esso contemplato, supplisce la legge nazionale dello stato in cui si trova la sede del GEIE.

Ogni stato membro ha avuto infatti la possibilità di adottare - per i GEIE aventi la sede nel proprio territorio - le misure legislative, regolamentari o amministrative più opportune, purché compatibili con il contenuto e gli obiettivi del citato Regolamento CEE.

Ne deriva che per alcuni aspetti la disciplina sostanziale del GEIE è regolata prima di tutto dal Regolamento CEE, mentre la legge dello stato in cui esso ha sede assume un ruolo integrativo. Altri aspetti non vengono invece disciplinati neppure in parte dal Regolamento CEE e quindi è d'obbligo il rinvio alle disposizioni legislative dei singoli stati in cui ciascun GEIE ha sede. Ciò accade, ad esempio, nel settore del diritto sociale e del diritto del lavoro, come pure in quello della concorrenza e in quello del diritto della proprietà intellettuale.



Appare chiaro pertanto come il GEIE non sia stato disciplinato rigidamente dal legislatore comunitario, ma sia stato strutturato in modo flessibile, per poter lasciare ampio spazio da un lato alle esigenze di regolamentazione dei singoli Stati, e dall'altro all'autonomia negoziale dei membri del GEIE.

Il Regolamento CEE lascia infatti una notevole libertà ai membri del gruppo per organizzare i loro rapporti contrattuali e il funzionamento interno del GEIE stesso, limitandosi a dettare alcune regole fondamentali perché il GEIE conservi le caratteristiche funzionali a quella cooperazione sopranazionale per cui è stato creato.

Per quanto riguarda la disciplina nazionale applicabile ai GEIE con sede nel territorio italiano, con il d.lgs. 240/91 sono state adottate le norme di integrazione del Regolamento CEE. All'art. 1 del decreto si specifica espressamente che le disposizioni in esso contenute si applicano "per quanto non disposto" nel Regolamento CEE.

Ne consegue che la gerarchia delle norme regolatrici di un GEIE con sede sul territorio italiano è la seguente:

- 1) disposizioni del Regolamento CEE n. 2137/85
- 2) disposizioni del d. lgs. italiano n. 240/1991
- 3) disposizioni del contratto costitutivo del GEIE

3.1.2 Il contratto di costituzione del GEIE

Forma del contratto costitutivo. Il GEIE si costituisce con contratto scritto. La mancanza della forma scritta determina la nullità del contratto. Tale vizio può essere fatto valere in giudizio da chiunque vi abbia interesse, quindi anche da soggetti estranei al GEIE, senza limiti di tempo. L'accertamento della nullità del contratto costitutivo del GEIE comporta la sua immediata liquidazione.

Per quanto riguarda i GEIE aventi sede in Italia, c'è da aggiungere che una volta stipulato il contratto, il GEIE va iscritto al registro delle imprese dello Stato ove il gruppo ha sede e che per l'iscrizione nel Registro delle Imprese italiano è richiesta almeno la scrittura privata autenticata. Ne consegue l'opportunità di redigere il contratto di costituzione di GEIE aventi sede in Italia nella forma di scrittura privata autenticata da notaio.



Pubblicità. Il Regolamento CEE prevede per il GEIE un sistema di pubblicità tale da assicurare la piena tutela dei terzi.

(i) ISCRIZIONE E DEPOSITO:

una volta stipulato il contratto, entro trenta giorni gli amministratori devono provvedere all'iscrizione presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il GEIE ha sede.

L'iscrizione (che ha carattere costitutivo) segna la nascita del gruppo, il quale acquisisce a partire da tale momento la piena capacità giuridica e la capacità di agire.

Presso lo stesso registro devono essere altresì depositati il contratto di costituzione del GEIE nonché tutte le successive modifiche ad esso apportate, comprese la cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa, la creazione o la soppressione di ogni dipendenza del gruppo, le generalità degli amministratori con indicazione di eventuali limitazioni ai loro poteri mediante l'obbligo della firma congiunta ed eventualmente la cessazione dalle loro funzioni.

(ii) PUBBLICAZIONE

Una volta iscritto il GEIE, occorre procedere alla pubblicazione delle informazioni più rilevanti come richiesto dalla legge.

Entro 30 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, devono essere pubblicate integralmente a cura degli amministratori nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del gruppo;
- b) la sede del gruppo;
- c) l'oggetto del gruppo;
- d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo;
- e) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato.



f) il numero, la data e il luogo di iscrizione del gruppo, nonché la cancellazione dal registro;

Inoltre devono essere pubblicati in forma di estratto recante la menzione del deposito o dell'iscrizione nel registro delle imprese le seguenti informazioni:

- a) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo;
- b) la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullità del gruppo;
- c) la nomina dell'amministratore o degli amministratori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione richiesta dalla legge, l'indicazione che essi possono agire soli o devono agire congiuntamente nonché la cessazione dalle loro funzioni;
- d) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa;
- e) la decisione dei membri in cui è pronunciato o constatato lo scioglimento del gruppo, o la decisione giudiziaria che pronuncia tale scioglimento;
- f) la nomina del liquidatore o dei liquidatori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione richiesta dalla legge nonché la cessazione dalle funzioni di liquidatore;
- g) la chiusura della liquidazione del gruppo;
- h) il progetto di trasferimento della sede;
- i) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione.

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ha come conseguenza quella di rendere l'esistenza del GEIE opponibile ai terzi nelle condizioni fissate per le società.

Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea

In considerazione della vocazione comunitaria del GEIE è obbligatoriamente prevista un'ulteriore pubblicazione dei dati relativi alla costituzione - ed eventualmente alla chiusura della liquidazione - di un gruppo sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE),



serie S. Tale pubblicazione è priva di qualsiasi effetto giuridico ma ha lo scopo di informare il pubblico circa la nascita o la liquidazione di un gruppo. Grazie a tale pubblicazione, viene reso noto presso quale registro il gruppo è stato iscritto. A esso gli interessati potranno pertanto rivolgersi per ottenere tutte le informazioni complementari in merito al gruppo.

La richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee deve essere fatta dagli amministratori del GEIE entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'iscrizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La comunicazione deve contenere l'indicazione del numero, della data e del luogo dell'iscrizione e del numero, della data, del luogo e del titolo della pubblicazione.

L'estratto di pubblicazione deve essere inviato, per posta o per fax, al seguente indirizzo:

Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee - UPUCE

Sezione "Marchés publics"

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Fax: +352/2929.42670

La pubblicazione è gratuita.

3.1.3 La struttura del GEIE e le regole di amministrazione

Capacità giuridica del GEIE. Il GEIE ha una capacità giuridica piena e autonoma. Ciò lo differenzia dalle tecniche puramente contrattuali di cooperazione. In particolare, il fatto di essere dotato di organi propri conferisce al gruppo europeo un potere di contrattazione e di rappresentanza dei suoi membri molto più forte di quello di cui ciascun membro può disporre individualmente. Il GEIE ha la capacità di agire in nome proprio tramite uno o più amministratori, i quali possono essere nominati indipendentemente dalla loro qualità di membri e i cui poteri di rappresentanza si ispirano direttamente alle regole applicabili alle società di capitali. Tale caratteristica offre ai membri del GEIE l'opportunità di presentare



un fronte unito nella negoziazione dei contratti e nella richiesta di crediti o garanzie finanziarie.

Autonomia patrimoniale. Come già accennato, il GEIE ha piena soggettività giuridica (quindi può essere personalmente titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura) e capacità di agire (ad esempio di stipulare contratti, di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio) e costituisce a tutti gli effetti un centro d'imputazione giuridica dotato di una propria stabile struttura operativa (pur non essendogli stata attribuita la *personalità giuridica* né in Italia né in Germania, per consentire “la trasparenza fiscale”). In altre parole, il GEIE è un soggetto di diritto assolutamente distinto dai suoi membri: i beni del GEIE non possono considerarsi quali beni in comproprietà dei membri e le obbligazioni del GEIE non rappresentano obbligazioni proprie dei suoi membri. E' infatti il GEIE che diventa titolare dei diritti e delle obbligazioni relative, al pari di qualsiasi altro soggetto di diritto, e non i propri membri. Ne deriva che anche il patrimonio del GEIE è autonomo rispetto a quello dei propri membri, anche se, come vedremo al paragrafo 3.1.5, tale autonomia non è perfetta, poiché i suoi membri sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte dal GEIE: generalmente si parla infatti di autonomia patrimoniale relativa o imperfetta.

Infatti, i creditori personali dei membri non possono aggredire il patrimonio del GEIE per soddisfarsi, mentre i creditori del GEIE non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei membri illimitatamente responsabili, essendo necessario che prima essi tentino di soddisfarsi sul patrimonio del GEIE e solo dopo avere infruttuosamente tentato di soddisfarsi sul suo patrimonio potranno agire nei confronti dei membri. In gergo tecnico, si dice che il GEIE gode di autonomia patrimoniale, ma è privo di personalità giuridica.

Finanziamento del GEIE. Né il Regolamento CEE né la normativa italiana impongono per il GEIE la costituzione di un fondo comune iniziale. Ciò nonostante, i membri possono liberamente decidere con il contratto di costituzione di dotare il GEIE di un fondo comune.

In tal caso, i membri dovranno stabilire le quote a carico di ciascun membro, fissando i termini e le modalità di versamento. Si ricordi che in presenza di un fondo comune i



creditori del GEIE saranno obbligati a chiedere il pagamento dei propri crediti prima al GEIE stesso, e successivamente anche ai suoi membri, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale dei membri per i debiti assunti dal GEIE.

Inoltre nel caso del GEIE è possibile prevedere tappe intermedie che permettano l'impiego ottimale delle risorse, le quali possono essere smobilitate progressivamente.

I membri potranno infatti prevedere contribuzioni successive, o imporre ai membri, al termine dell'esercizio o anche prima, di versare pro-quota quanto necessario per coprire le perdite accertate e di reintegrare il fondo iniziale, prevedere penali a carico dei membri inadempienti, imporre a carico dei membri l'obbligo di concedere al GEIE finanziamenti a condizioni predeterminate.

Questa flessibilità è molto importante e distingue la creazione di un GEIE da quella di una società, la quale può comportare l'immobilizzazione di notevoli somme di danaro durante un certo lasso di tempo.

Sono consentite tutte le forme di conferimenti: in denaro, in natura o anche in beni immateriali (conoscenze tecnologiche, brevetti, relazioni commerciali e professionali, ecc.). Il GEIE potrà anzi funzionare in certi casi o con il versamento periodico di contributi da parte dei membri o con la messa a sua disposizione di fondi in conti correnti.

Inoltre, anche se il regolamento vieta al GEIE di fare appello al pubblico risparmio, gli consente tuttavia di ricorrere al credito bancario.

I membri. La costituzione di un GEIE risponde all'esigenza di realizzare una cooperazione transnazionale, o meglio di dimensione europea. Per tale motivo una delle condizioni indispensabili per la costituzione di un GEIE è la partecipazione di almeno due operatori economici appartenenti a due Stati dello Spazio Economico Europeo (che comprende gli Stati membri dell'Unione Europea oltre a Islanda, Norvegia e Liechtenstein). La seconda condizione è che i soggetti che partecipano alla costituzione esercitino una attività economica.

Residenza nello Spazio Economico Europeo. Quanto alla prima condizione, ogni soggetto di diritto, ad esempio una persona fisica, una persona giuridica o una società, può partecipare a un GEIE, purché risieda in uno Stato del SEE. La residenza non dipende dalla



nazionalità bensì è connessa, per le persone fisiche, al luogo di esercizio di un'attività economica indipendente e per le persone giuridiche, le società e gli altri enti giuridici alla localizzazione della loro amministrazione centrale nonché della loro sede sociale o legale in uno Stato del SEE.

L'esercizio di una attività economica. La seconda condizione per partecipare a un GEIE è costituita dall'esercizio, prima dell'adesione al GEIE, di un'attività a carattere economico. Tale nozione va interpretata in senso estremamente ampio. Possono infatti costituire un GEIE anche gli enti pubblici e le associazioni se, nella gamma delle loro attività, alcune di queste possiedono un carattere economico.

Natura giuridica dei membri. Secondo il Regolamento CEE, possono essere membri di un GEIE le società nonché gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Le società che possono partecipare sono le società di diritto civile o di diritto commerciale nonché le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. Le società di capitali, le società di persone, le mutue e le cooperative rientrano pertanto in tale definizione e di conseguenza possono divenire membri di un GEIE.

Quanto alle altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, la formulazione estremamente ampia usata dal Regolamento CEE permette di concludere che diverse categorie di istituzioni possono divenire membri di un GEIE. Si pensi ad esempio alle Università, ai centri di ricerca scientifica, agli enti locali e alle Camere di commercio. Il GEIE può essere altresì composto da persone fisiche che esercitano un'attività economica a carattere industriale, commerciale, artigianale, agricola o che esercitano una libera professione. Dall'artigiano all'avvocato, dal commerciante all'agricoltore, tutte le professioni produttive sono pertanto incluse. Non lo sono per contro i lavoratori dipendenti in quanto l'indipendenza costituisce una caratteristica indispensabile per la partecipazione a un GEIE. È pertanto ovvio, in base a quanto detto, che i Gruppi di Azione Locale a pieno diritto possono essere membri di GEIE.

Infine, il Regolamento CEE esclude altresì la partecipazione di un GEIE a un altro GEIE.

Dimensione e numero dei membri. La dimensione dei membri non ha alcuna importanza: possono partecipare, indifferentemente imprese individuali, imprese artigiane, piccole e medie



imprese e persino multinazionali. Ciò nonostante, è utile considerare che la maggior parte dei GEIE esistenti risulta essere costituito esclusivamente o in prevalenza da piccole e medie imprese. Il contratto costitutivo del GEIE viene stipulato da almeno due soggetti. Non esiste (per quanto riguarda i GEIE aventi sede in Italia) un limite massimo di membri. Solo l'Irlanda e la Grecia hanno invece imposto un limite massimo di venti membri.

Coinvolgimento di soggetti che non possono essere membri. Come visto, la residenza in un paese membro del SEE è un requisito indispensabile per la partecipazione a un GEIE in qualità di membro. Il GEIE può tuttavia allacciare rapporti di collaborazione con soggetti che non possiedono tale requisito. E' prevista infatti la possibilità che soggetti "non membri" acquistino lo status di "associato". Le modalità e il contenuto dei rapporti di collaborazione con questi ultimi sono definiti dal contratto o dalla collegialità dei membri. Nulla osta ad esempio al fatto che un'impresa svizzera divenga "associato" di un GEIE, accordandosi con i suoi membri per coprire una certa quota delle spese del GEIE, per ricevere una certa quota degli utili del GEIE e per accollarsi, all'interno del GEIE, una parte degli obblighi finanziari. Ciò nonostante i creditori del GEIE non potranno domandare il pagamento dei debiti del GEIE a tali soggetti "associati", potendosi rivolgere esclusivamente ai suoi membri di pieno diritto, i quali potranno a loro volta rivalersi sugli altri membri e, se il contratto lo prevede, sugli associati per la parte di loro responsabilità stabilita nel contratto o in un accordo separato.

Va sottolineato inoltre che un soggetto "associato" non potrà in alcun caso disporre di diritti di voto in seno alla collegialità dei membri poiché tale prerogativa è riservata esclusivamente ai membri di pieno diritto del gruppo.

Un'altra possibilità che permette l'avvio di una collaborazione con gli operatori economici che non possiedono i requisiti richiesti per divenire membro di un GEIE è quella di nominarli amministratori del gruppo. L'esercizio di tale funzione non è infatti riservato agli operatori economici residenti in uno Stato membro del SEE.

Modifica della composizione del GEIE. Durante la vita del GEIE la sua composizione può cambiare nei seguenti casi.

- a) Cessione della partecipazione a un terzo



Il membro può cedere la sua partecipazione a un terzo il quale acquisisce la qualità di membro in sua vece. Tale cessione deve essere obbligatoriamente autorizzata all'unanimità dagli altri membri.

b) Successione in caso di decesso del membro

In caso di decesso di un membro, i suoi eredi possono, se lo desiderano, succedergli nella veste di membro nel GEIE alle condizioni previste nel contratto. Tale autorizzazione non deve necessariamente essere concessa all'unanimità.

c) Recesso dal gruppo con liquidazione della quota

Nel caso in cui la cessione a un terzo non sia autorizzata, il membro conserva la possibilità di recedere alle condizioni previste dal contratto. In tal caso si procede alla liquidazione della sua quota. Analogamente qualora gli eredi di un membro deceduto non intendano o non siano autorizzati a succedergli nella veste di membro in seno al GEIE, la quota del membro deceduto viene loro liquidata.

Il Regolamento CEE attenua dunque il rischio di mutamenti strutturali all'interno del gruppo assicurando uno sbarramento efficace tramite un controllo sull'entrata e sull'uscita dei membri.

Tale controllo è un elemento importante atto a rassicurare i contraenti potenziali di un GEIE, in particolare le banche e le compagnie di assicurazione a cui il GEIE richieda prestiti o garanzie per partecipare ad appalti pubblici, o le autorità presso cui il gruppo solleciti un finanziamento nell'ambito di programmi.

Regole per l'ammissione e il recesso. Il Regolamento CEE impone inoltre condizioni abbastanza rigorose per l'ammissione e il recesso dei membri. Tali regole confermano la notevole rilevanza che riveste l'identità di ciascun membro nei rapporti tra di loro. La decisione di ammettere nuovi membri deve essere infatti presa all'unanimità dai membri del gruppo. Il recesso di un membro del gruppo è possibile nelle condizioni previste nel contratto del gruppo o in mancanza, con l'accordo unanime degli altri membri.

Conseguenze della modifica della composizione del GEIE. Eventuali frequenti modifiche nella composizione di un GEIE possono comportare lunghe procedure in quanto l'articolo 7 del Regolamento CEE sancisce che ogni modifica del contratto di gruppo, compreso



qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo, deve formare oggetto di deposito presso il registro nazionale competente (per l'Italia, in Registro delle Imprese). Si raccomanda pertanto di adottare le seguenti cautele:

- a) prevedere la figura di "membro in prova": un periodo di prova consente sia al candidato sia ai membri del GEIE una verifica reciproca, permettendo la maturazione di una decisione sull'opportunità della nuova adesione. A tal fine sarà possibile prevedere nello statuto del GEIE che per diventare membro di pieno diritto sia necessario un periodo di prova (ad esempio, della durata di 6 mesi)
- b) prevedere nel contratto una clausola secondo la quale un membro può essere ammesso a un gruppo soltanto all'inizio dell'anno fiscale. Le modifiche interverranno allora in coincidenza con la chiusura dei conti annuali.

Il collegio dei membri. Il Regolamento CEE prevede due soli organi obbligatori. Uno di essi è il collegio dei membri. Salvo che il contratto di gruppo non stabilisca diversamente, le decisioni dei membri vengono normalmente prese all'unanimità. L'unanimità dei consensi è richiesta obbligatoriamente solo per le seguenti decisioni:

- modifiche dell'oggetto del GEIE;
- le modifiche del numero dei voti attribuito a ciascun membro;
- le modifiche delle condizioni di adozione delle decisioni;
- la proroga della durata del GEIE oltre il termine fissato nel contratto;
- le modifiche della quota del contributo di ciascuno dei membri o di alcuni di essi, al finanziamento del GEIE;
- le altre modifiche del contratto costitutivo non previste dal Regolamento CEE e per le quali il contratto stesso non disponga diversamente;
- l'ammissione di nuovi membri.

E quindi legittima la clausola contrattuale che prevede il principio maggioritario per l'assunzione di decisioni diverse da quelle sopra indicate.

L'organo amministrativo. L'altro organo obbligatorio previsto dal Regolamento CEE è l'organo amministrativo.



Esso può essere unipersonale (amministratore unico) o pluripersonale (due o più amministratori con firma disgiunta o congiunta) o collegiale, secondo quanto dispone il contratto costitutivo.

- (i) Nel caso di amministrazione unipersonale, sarà l'amministratore unico a prendere tutte le decisioni per la gestione del GEIE.
- (ii) Nel caso di amministrazione pluripersonale a firma disgiunta, ciascun amministratore potrà prendere da solo tutte le decisioni per la gestione del GEIE.
- (iii) Nel caso di amministrazione pluripersonale a firma congiunta, le decisioni potranno essere prese da due o più amministratori congiuntamente (a seconda di quanto previsto nello statuto).
- (iv) Nel caso di amministrazione collegiale le decisioni relative alla gestione del GEIE vengono assunte dal collegio secondo le maggioranze previste dallo Statuto.

Il contratto costitutivo del GEIE dovrà dunque stabilire:

- il numero, la durata in carica, la possibilità di rielezione, le modalità di sostituzione (in caso di cessazione anticipata dalla carica) ed i poteri degli amministratori;
- chi ha il potere di rappresentanza sostanziale e processuale del GEIE;
- il regime di amministrazione (unipersonale, pluripersonale o collegiale).

Nel caso di amministrazione collegiale, il contratto di GEIE determinerà:

- il numero minimo e massimo degli amministratori;
- la possibilità di delega totale o parziale dei poteri gestori ad uno o più amministratori;
- le maggioranze richieste per la costituzione del consiglio e per la assunzione delle relative deliberazioni;
- le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati anticipatamente dalla carica;
- le eventuali cause di cessazione dell'intero consiglio (clausola *simul stabunt simul cadent*);
- il compenso per i consiglieri e per gli amministratori delegati;
- le cause di revoca o di decadenza dalla carica.



Possono essere eletti amministratori:

- a) una o più persone fisiche, anche estranee al GEIE e persino appartenenti ad uno Stato diverso da quello in cui il GEIE ha la sua sede;
- b) una persona giuridica (anche estranea al Gruppo e persino appartenente ad uno Stato diverso da quello in cui il GEIE ha la sua sede) che, però, deve designare una o più persone fisiche deputate a gestire il GEIE in sua rappresentanza.

La nomina del o degli amministratori può avvenire:

- con il contratto di costituzione del GEIE;
- successivamente, con decisione del collegio dei membri.

Soltanto l'amministratore o, se sono più d'uno, ciascuno degli amministratori rappresenta il GEIE verso i terzi. Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del GEIE, impegna il gruppo nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo, a meno che il gruppo non provi che il terzo sapeva o non poteva ignorare che l'atto superava i limiti dell'oggetto del gruppo.

Il contratto di gruppo può prevedere che questo sia validamente impegnato solo da due o più amministratori operanti congiuntamente. Questa limitazione del potere degli amministratori di agire individualmente è però opponibile ai terzi solamente se è stata indicata all'atto del deposito nel registro delle imprese e se pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3.1.4 Le attività del GEIE

Attività e scopo. Con il GEIE si è voluto ideare un gruppo a struttura internazionale, formato da enti o persone fisiche appartenenti a diversi stati della Comunità con lo scopo di agevolare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri, migliorandone o aumentandone i risultati.

Lo scopo che il GEIE si prefigura è quindi sostanzialmente mutualistico e non lucrativo: esso pertanto non persegue per se stesso il raggiungimento di profitti, ma opera affinché i suoi membri, così riuniti, possano sviluppare o migliorare la loro attività.



Come vedremo anche nei capitoli che seguono, questa è una caratteristica comune alle strutture giuridiche comuni utilizzabili per il Leader +.

Lo stesso Regolamento CEE sancisce espressamente che lo scopo del GEIE “è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività” e che il GEIE “non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso”. Inoltre, a causa di tale carattere ausiliario, l'attività del GEIE “deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e non sostituirsi ad essa”.

Proprio perché il GEIE svolge una attività ausiliaria rispetto a quella dei suoi membri, nei suoi confronti vengono posti alcuni divieti. In particolare, il GEIE non può: (i) esercitare una direzione e un controllo sui membri; (ii) tenere partecipazioni in una impresa membro; (iii) contare più di cinquecento lavoratori salariati; (iv) partecipare come membro ad un altro GEIE; (v) ricorrere al pubblico risparmio, con l'emissione di obbligazioni ecc.

Tuttavia, la creazione del GEIE deve potere offrire un quadro giuridico che faciliti l'adeguamento delle attività dei suoi membri alle condizioni economiche del mercato. Il carattere ausiliario dell'attività del GEIE non deve dunque essere considerato come una limitazione operativa del gruppo che lo confini ad un ruolo accessorio o di minore importanza. Fatto salvo il rispetto della natura ausiliaria delle sue attività, il GEIE può essere considerato in grado di svolgere tutte le funzioni che possono incombere a qualsiasi altro tipo di raggruppamento che partecipi ad un programma finanziato con fondi pubblici.

In questo contesto il GEIE può avere differenti funzioni: può essere utilizzato come semplice strumento di coordinamento e di organizzazione delle attività dei suoi membri ma può anche stipulare in nome proprio e provvedere all'esecuzione dei contratti che formano oggetto dei programmi finanziati con fondi pubblici. In particolare, il regolamento consente al GEIE di assorbire - per un periodo limitato - talune attività dei suoi membri. I rapporti tra GEIE e i suoi membri saranno regolati da un apposito accordo, che potrà assumere la configurazione di un mandato, ove il GEIE debba compiere atti giuridici per conto dei membri, o di un contratto di servizio. Lo stesso accordo regolerà anche le modalità di pagamento e di fatturazione tra GAL e GEIE (si veda paragrafo 3.1.5). Il GEIE potrà, inoltre, sempre nel rispetto dei limiti tipici della sua natura, anche svolgere attività economiche nei confronti di soggetti non-membri.



Volendo immaginare uno schema delle attività normalmente riconosciute come accessibili al GEIE, possiamo indicare:

- la produzione di servizi strumentali all'attività principale dei membri;
- l'esercizio di frazioni dell'attività principale dei membri, che trasferiscono al GEIE la gestione di una o più fasi delle proprie attività;
- la cura di operazioni d'interesse comune, ivi inclusi l'accesso e la gestione dei finanziamenti comunitari.

E' opinione diffusa che l'attività del GEIE debba sempre collegarsi all'attività dei membri, la quale rappresenta la fonte e la misura delle attività del gruppo. Ciò significa che il GEIE non può assumere un'attività estranea all'attività preesistente dei membri, creando artificialmente una comunione di interessi. Piuttosto il GEIE rende comune un interesse che è proprio di tutti i membri.

Lo scopo non lucrativo. Il Regolamento CEE stabilisce che il GEIE non può realizzare profitti per se stesso, aggiungendo che i profitti del gruppo sono considerati "come profitti dei membri" e ripartiti in parti uguali, salvo che i membri stessi non abbiano stabilito altrimenti. Ne consegue che il risultato delle attività di gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri.

Vista l'assenza dello scopo di lucro, il vantaggio per i membri del GEIE è rappresentato da altri fattori quali la razionalizzazione delle loro attività, la riduzione dei costi, la divisione dei rischi, l'accesso a nuovi mercati. Il vantaggio si può realizzare in modi diversi, ad esempio:

- il membro percepisce dal GEIE un certo servizio o prodotto al prezzo di costo e non di mercato, obbligandosi a ricevere tale prestazione esclusivamente dal GEIE;
- il membro percepisce dal GEIE un certo servizio o prodotto al prezzo di mercato, ma gode poi di un ristorno, vale a dire di una remunerazione legata al suo apporto allo scambio mutualistico.

Abbiamo visto che il GEIE non può trattenere profitti per se stesso, ma ciò non implica anche che non ne possa produrre alcuno, specie nello svolgimento della propria attività economica con i terzi, perché il profitto non rappresenti lo scopo principale del GEIE; se



utili sono prodotti, essi si considerano automaticamente profitti dei membri, e tali profitti vengono tassati direttamente in capo a tali membri.

Per evitare però che il GEIE, producendo abitualmente e stabilmente utili a vantaggio dei propri membri, eserciti in concreto una attività lucrativa così trasformandosi in una sorta di società di fatto camuffata da ente mutualistico, il che ne comporterebbe lo scioglimento automatico per illiceità della causa, può risultare opportuno prevedere che gli utili eventualmente percepiti dai membri siano reinvestiti nel fondo patrimoniale del GEIE.

Obiettivi del programma Leader+. Quando il GEIE assume il ruolo di struttura comune funzionale a un progetto di cooperazione transnazionale nell'ambito del programma Leader+, sarà necessario specificare nello statuto del GEIE, nella parte relativa al suo oggetto sociale, quali sono gli obiettivi di progetto che i membri hanno programmato di realizzare per il tramite di tale struttura comune, eventualmente richiamando espressamente e descrivendo in maniera dettagliata gli obiettivi di progetto contenuti nell'accordo di cooperazione e nel progetto di cooperazione ad esso allegato.

La partecipazione del GEIE ad appalti pubblici. Per le imprese europee il GEIE può rivelarsi un eccellente strumento per partecipare ad appalti nel quadro sia di appalti pubblici nazionali che di programmi di sostegno finanziati con fondi comunitari. Il GEIE, che si presenta come uno strumento giuridico attraente per attuare una cooperazione europea, costituisce pertanto anche una forma perfettamente adeguata per le imprese che desiderano partecipare a progetti di dimensione comunitaria.

Con la Comunicazione CE (COM/97/0434) la Commissione ha stabilito che, nell'ambito della partecipazione ad appalti pubblici, il GEIE può assolvere varie funzioni: può essere utilizzato come semplice strumento di coordinamento e di organizzazione delle attività dei suoi membri, ma può altresì stipulare a proprio nome i contratti previsti nel quadro di tali progetti e procedere alla loro attuazione. Il GEIE possiede infatti le caratteristiche giuridiche necessarie alla realizzazione dei lavori, alla prestazione dei servizi o all'esecuzione delle forniture che possono essere oggetto di tali contratti. Poiché nessun settore di attività è escluso, i GEIE sono in grado di assolvere tutte le funzioni che possono incombere a un offerente o a un qualunque partecipante.



Le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, applicabili altresì a taluni contratti conclusi nel quadro di progetti e programmi finanziati con fondi comunitari, prevedono la partecipazione a tali contratti di "gruppi", il che include altresì i GEIE.

Una volta bandito l'appalto, gli enti appaltanti devono procedere a una valutazione delle capacità finanziarie e tecniche dei candidati onde poter operare una scelta. La valutazione delle capacità di un GEIE, in termini di patrimonio, di fatturato o anche di esperienza professionale e di capacità tecniche, deve essere necessariamente eseguita a un livello consolidato tra il GEIE stesso e i suoi membri, il che permette di valutare le capacità reali del GEIE.

Lo stesso principio si applica per analogia a tutti i casi in cui sia richiesta una valutazione delle capacità del GEIE ai fini della partecipazione a programmi di sostegno.

Il GEIE possiede infine talune caratteristiche specifiche che gli consentono di soddisfare automaticamente i requisiti che possono essere fissati da taluni programmi di sostegno. Si tratta del carattere transnazionale, della presenza di una pluralità di soggetti indipendenti e della creazione di sinergie per effetto dell'esistenza di un gruppo.

Numerosi programmi esigono che i progetti siano presentati da più partner residenti in Stati membri diversi. Poiché il GEIE deve obbligatoriamente essere costituito da almeno due partner di due Stati membri diversi, il carattere transnazionale è uno degli elementi costitutivi del GEIE, il quale può essere pertanto considerato di per sé una specie di "consorzio". Per tale motivo i GEIE hanno in ogni caso il diritto di presentare da soli la propria candidatura nel quadro dei programmi comunitari, anche nel caso in cui questi richiedano la partecipazione di enti giuridici di più Stati membri.

Anche il fatto che i membri di un GEIE conservano pienamente la loro indipendenza viene spesso ignorato, con il rischio per i GEIE di essere esclusi da programmi richiedenti che almeno due enti giuridici indipendenti presentino congiuntamente un progetto.

Un GEIE deve essere composto da almeno due membri che mantengono per tutta la durata della loro collaborazione la piena autonomia economica e giuridica. Ciò risulta dalla natura intrinseca di tale strumento di collaborazione, ossia dal fatto che esso non può essere utilizzato come strumento di concentrazione. Un GEIE può pertanto presentare offerte da solo, anche nel quadro di programmi che richiedano più partner indipendenti. In tali ipotesi non può



essere imposto ai membri di un GEIE di presentare la loro candidatura parallelamente a quella del gruppo.

Si tratta di un principio generale degli appalti pubblici, sottolineato dalla Corte di giustizia, secondo la quale "l'aggiudicazione di appalti (...) può essere chiesta non solo da una persona fisica o giuridica che provveda direttamente all'esecuzione dell'opera, ma altresì da una persona che (...) si avvalga di tecnici od organi tecnici esterni ovvero da un raggruppamento di imprenditori, a prescindere dalla sua forma giuridica" (così la sentenza della Corte del 14 aprile 1994, *Ballast Nedam Groep NV contro Stato belga*, causa C-389/92).

3.1.5 Le responsabilità del GEIE e dei suoi membri

Rapporti tra i membri. Per quanto riguarda l'organizzazione dei rapporti fra i membri, il regolamento lascia ampio spazio alla loro volontà. I membri possono, ad esempio, determinare liberamente l'entità della loro partecipazione agli eventuali profitti o perdite del GEIE o la ponderazione dei voti nell'assemblea.

Tuttavia il Regolamento CEE prevede alcune disposizioni imperative e suppletive nell'interesse dei terzi ma anche degli stessi membri, volte a misurare la portata delle loro obbligazioni personali.

Alcune decisioni importanti riguardanti il funzionamento e la composizione del gruppo possono essere adottate validamente soltanto all'unanimità.

Lo scioglimento del gruppo deve essere deliberato all'unanimità, salvo che il contratto di gruppo disponga altrimenti. Va aggiunto che se il contratto di gruppo non contiene alcuna disposizione sulle deliberazioni, si applica in tutti i casi la regola dell'unanimità.

Controversie tra membri. Per dirimere eventuali controversie, i membri sono liberi di far ricorso a mezzi extragiudiziali di composizione delle controversie (arbitrato, mediazione, conciliazione). Tali soluzioni permettono di evitare lunghe procedure giudiziarie che potrebbero paralizzare l'attività del gruppo. In sede di redazione del contratto è pertanto possibile includere una clausola che preveda espressamente il ricorso in caso di controversia a un arbitro, un mediatore o un conciliatore.



Diritti individuali dei membri. Il ruolo fondamentale dei membri di un GEIE si traduce altresì in numerosi diritti individuali che fanno da contrappeso al loro impegno su un mercato allargato.

Innanzitutto i membri costituiscono l'organo sovrano del gruppo, incaricato di prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell'oggetto del gruppo. Le modalità di adozione delle decisioni sono concepite in modo da tutelare i diritti individuali dei membri: ne è un esempio la necessità dell'unanimità per l'adozione delle decisioni più importanti per la vita del gruppo. Va sottolineato inoltre che il Regolamento CEE prevede che nessun membro possa disporre della maggioranza dei voti.

I membri dispongono altresì di notevoli poteri di controllo sull'attività degli amministratori incaricati della gestione corrente del GEIE. Ciascun membro ha infatti il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sugli affari del gruppo e di prendersi visione dei libri e dei documenti inerenti agli affari.

Responsabilità dei membri. Il GEIE è un ente distinto dai suoi membri, che può essere titolare di diritti e obblighi di qualsiasi natura, stipulare contratti e stare in giudizio. Il GEIE risponde con il proprio patrimonio dei debiti contratti.

Poiché, come visto, non è richiesto un fondo comune come condizione obbligatoria per la stipulazione del contratto di costituzione del GEIE, ne consegue che esso non ha autonomia patrimoniale perfetta neppure nel caso in cui detto fondo sia contrattualmente previsto e sia stato concretamente costituito.

Pertanto, anche i membri del GEIE sono personalmente responsabili in via solidale e illimitata per le obbligazioni assunte dal GEIE e ciò costituisce il contrappeso naturale della libertà contrattuale che è alla base del GEIE e dell'assenza dell'obbligo di un capitale.

Inoltre i membri che cessano di far parte del gruppo restano responsabili dei debiti e delle obbligazioni derivanti dall'attività del gruppo anteriore alla loro cessazione per un periodo di cinque anni da tale cessazione. La responsabilità solidale e illimitata dei membri del gruppo costituisce una garanzia fondamentale che permette ai terzi di entrare più facilmente in rapporti di affari con il GEIE, di fornirgli coperture assicurative o di accordargli crediti tenuto conto della capacità finanziaria di uno o più dei suoi membri.



Riassumendo: il GEIE è responsabile in via principale per i propri debiti in quanto ne è il solo titolare, ma questi stessi debiti sono garantiti illimitatamente e solidalmente da tutti i membri del gruppo. Ciò in forza dell'articolo 24 del Regolamento CEE che recita: "I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo".

La responsabilità dei membri è estesa ai debiti di qualsiasi natura del gruppo, compresi i debiti fiscali e sociali.

Il Regolamento CEE prevede che "i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro (...) soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine".

I creditori del gruppo sono pertanto obbligati a rivolgersi preliminarmente al GEIE per ottenere il pagamento di tutti i debiti contratti dallo stesso.

È soltanto nel caso in cui il GEIE non adempia entro un congruo termine che i suoi creditori possono pretendere il pagamento dell'intero debito anche da uno soltanto dei suoi membri.

In tal caso, i creditori del GEIE non sono tenuti a agire giudizialmente nei confronti del GEIE prima di agire nei confronti di uno o di tutti i membri dello stesso, essendo sufficiente che la richiesta di pagamento presentata al GEIE sia rimasta inevasa.

Il membro che ha saldato il debito può allora rivalersi sul GEIE tentando di conseguire il rimborso integrale di quanto pagato. Inoltre può rivolgersi agli altri membri i quali sono tenuti, per la propria parte secondo quanto stabilito nel contratto o, in difetto di pattuizioni, in parti uguali, a rimborsarlo.

Limitazioni della responsabilità. I membri possono decidere, da una parte, di dotare il GEIE di un fondo patrimoniale in modo da garantirne in qualche maniera la solvibilità per i debiti assunti da questo e, dall'altra, di premunirsi contro i rischi connessi alla loro adesione.

Lo stesso Regolamento CEE consente di limitare la portata della responsabilità illimitata e solidale dei membri. In primo luogo è possibile escludere o ridurre, mediante specifico contratto tra il GEIE e un terzo, la responsabilità di uno o più dei suoi membri per un determinato debito (come previsto al decimo considerando del Regolamento CEE).



In tal modo si è voluto favorire la collaborazione tra imprese di diversa consistenza finanziaria: le imprese più piccole possono in tal modo essere esentate da oneri che risulterebbero per loro insostenibili a motivo delle loro dimensioni. Ovviamente è possibile far ricorso a tale opzione soltanto per singoli rapporti e a condizione che il terzo abbia espresso il suo consenso.

In secondo luogo, i membri del gruppo possono sempre prevedere tra di loro una distribuzione delle responsabilità e prevedere una partecipazione differenziata nel caso in cui la responsabilità del GEIE dovesse essere sollecitata. Una clausola nel contratto di gruppo potrebbe prevedere pertanto una partecipazione ai debiti del GEIE differente per ciascun membro. Si noti però che tale accordo non sarebbe opponibile al terzo creditore che pretenda l'intero pagamento, salvo che via abbia espressamente acconsentito.

A motivo delle pesanti conseguenze che possono derivare dall'applicazione del principio di solidarietà tra i membri, è opportuno prevedere una stesura assai dettagliata delle disposizioni che disciplineranno tale materia.

Come detto gli accordi interni circa la partecipazione dei membri ai debiti del GEIE non saranno opponibili ai terzi: questi conserveranno sempre la possibilità, dopo aver tentato inutilmente di ottenere il pagamento di un debito dallo stesso GEIE, di rivolgersi al membro del GEIE di loro scelta per pretendere il pagamento della totalità di tale debito. Tuttavia la validità interna del patto di limitazione della responsabilità consentirà al membro che ha effettuato il pagamento di rivalersi sugli altri, i quali sono tenuti a pagare la loro quota del debito nella misura stabilita nel contratto o, in difetto di pattuizioni al riguardo, in parti uguali. Inoltre il Regolamento CEE consente, a determinate condizioni, l'esenzione per un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione al GEIE (art. 26.2).

Va ricordato infine che l'apertura di un procedimento nei confronti di un GEIE per insolvenza o per cessazione dei pagamenti non comporta automaticamente l'apertura di un siffatto procedimento nei confronti di ciascuno dei suoi membri.

Altre cautele adottabili dai membri. Oltre ad avvalersi delle possibilità di limitazione della responsabilità, i membri possono altresì adottare talune cautele per limitare il rischio connesso alla loro partecipazione a un GEIE.



Innanzitutto esiste la possibilità di partecipare al GEIE per il tramite di una struttura giuridica, ad esempio una società a responsabilità limitata dotata di un capitale adeguato. Ne consegue che la responsabilità del membro verrebbe limitata al capitale della società/membro per mezzo della quale si partecipa al GEIE.

La dotazione di un GEIE di sufficienti mezzi propri, realizzata ad esempio attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale, funge da interfaccia tra i creditori e i membri del gruppo.

È fondamentale, per i fondatori di un GEIE, definire con precisione l'oggetto della loro collaborazione allo scopo di determinare in anticipo il contenuto delle loro obbligazioni.

La scelta dell'amministratore o degli amministratori di un GEIE, nonché la definizione dei loro poteri, assume un'importanza particolare. Gli atti dell'amministratore (o di ciascun amministratore) impegnano in effetti il GEIE in misura illimitata, anche se tali atti superano i limiti dell'oggetto del GEIE. Una cautela che i membri possono adottare consiste nell'inserire nel contratto una clausola che impone agli amministratori di compiere e quindi di firmare congiuntamente la totalità o una parte degli atti.

Profili fiscali. Come visto, il GEIE ha lo scopo di agevolare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri, migliorandone o aumentandone i risultati, prefigurandosi quindi uno scopo sostanzialmente mutualistico e non lucrativo.

Naturale conseguenza è l'incapacità per il GEIE di realizzare profitti per se stesso, tratto essenziale che lo differenzia dal tipo societario.

Coerente con questa caratteristica del GEIE è l'applicazione del principio di trasparenza fiscale, secondo il quale il risultato delle attività del GEIE è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri, poiché i profitti risultanti dalle attività del GEIE sono considerati come profitti dei membri e ripartiti, salvo disposizioni contrarie, in parti uguali.

Il d.lgs 240/91 stabilisce infatti che il GEIE “non è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi”.



Pertanto sia il GEIE che abbia la residenza nel territorio dello Stato sia quello non residente che abbia nello Stato una stabile organizzazione dovranno regolarmente presentare la dichiarazione dei redditi, ma il loro reddito o le loro perdite saranno imputati ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto (o, in mancanza, in parti uguali), indipendentemente dall'effettiva percezione da parte loro.

Per il soggetto estero, il d.lgs. 240/91 considera imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti, i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Nel caso invece in cui il GEIE sia costituito all'estero, la quota di reddito o la perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche.

Per quanto riguarda l'applicabilità al GEIE costituito in Italia dell'IVA, c'è da dire che la legge italiana non disciplina espressamente l'applicazione di questo tributo per il GEIE, mentre il Regolamento CEE sancisce in termini generali l'applicabilità delle leggi tributarie nazionali. Ne deriva che il GEIE registrato in Italia è in linea di principi un soggetto IVA, sia nel caso in cui eserciti effettivamente una attività di impresa sia qualora svolga un'attività economica di tipo non imprenditoriale, poiché esso è, per definizione stessa, un ente economico. Nemmeno l'assenza di personalità giuridica del GEIE è ostativa al fatto che il GEIE stesso sia un soggetto IVA. Si applicherà pertanto la disciplina del D.P.R. 633/72. Bisognerà pertanto prendere in considerazione le singole operazioni per valutare se siano assoggettate ad IVA, estranee al campo di applicazione IVA (come per i contributi annuali al bilancio per coprire i costi di gestione) o piuttosto esenti da IVA. In linea generale, le operazioni tra GEIE e terzi (non-membri) saranno assoggettate ad IVA salvo i casi di specifiche operazioni esenti. Inoltre, in base a quanto disposto dell'art. 4 del DPR 633/1972, anche i servizi resi dal GEIE ai propri associati (GAL) saranno soggetti ad IVA, salva l'applicabilità di esenzioni previste dalla normativa per la prestazione di servizi tra gruppi di soggetti che esercitano tutti un'attività esente, se ne ricorrano i requisiti di legge. Il GEIE potrà ovviamente emettere anche una fattura di acconto, una volta ricevuto l'incarico dai GAL, prima della prestazione dei servizi, per ottenere una prima disponibilità finanziaria e dare inizio alla prestazione dei servizi richiesti.



I partenariati nei progetti di cooperazione in ambito Leader +:
forme giuridiche e gestionali



3.1.6 Schema di contratto istitutivo del GEIE

Nota bene: il presente testo di contratto rappresenta solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete di ogni specifica operazione commerciale. È opportuno rivolgersi ad un legale per ricevere assistenza specifica per la costituzione di un GEIE. Nessuna responsabilità potrà derivare all'autore dall'utilizzo del presente schema. Si noti che nel testo sono inserite indicazioni di clausole alternative od opzionali e note esplicative. Per le ulteriori opzioni contrattuali ammesse e/o consigliabili si rinvia alla guida: Il GEIE: uno strumento per la cooperazione transnazionale, Guida pratica per le PMI, a cura della Commissione Europea – REGIE.

Contratto costitutivo di un Gruppo Europeo di interesse economico – GEIE

Tra i sottoscritti:

- Società, di diritto, con sede legale in, iscritta nel registro al numero....., codice fiscale, rappresentata da..... (ai sensi di)
- Società, di diritto, con sede legale in, iscritta nel registro al numero....., codice fiscale, rappresentata da..... (ai sensi di)
- Società, di diritto, con sede legale in, iscritta nel registro al numero....., codice fiscale, rappresentata da..... (ai sensi di)

(N.B.: I MEMBRI DEL GEIE DEVONO RISIEDERE IN ALMENO 2 DIVERSI STATI MEMBRI)

È costituito un Gruppo Europeo di interesse economico (GEIE), disciplinato dal Regolamento CEE n. 2137/85 e dal d.lgs. n. 240/1991, con la denominazione “..... - GEIE” (di seguito Gruppo).

ART. 1 Oggetto

Il GEIE ha per oggetto la produzione di..... e/o la prestazione di..... e/o la promozione di..... e/o la distribuzione di.....

(NB: Gli obiettivi, collegati all'attività economica dei membri, devono mantenere in ogni tempo un carattere ausiliario rispetto a questa attività e devono avere un contenuto



economico. L'oggetto, inoltre, deve riflettere la funzionalità del GEIE al progetto di cooperazione in ambito Leader+).

ART. 2 Sede

La sede del Gruppo è stabilita a..... Presso tale sede è situata l'Amministrazione centrale del Gruppo. La sede può essere trasferita, insieme all'Amministrazione, all'interno del territorio della Repubblica italiana per decisione dei suoi membri. LA decisione di trasferire la sede in un altro Stato dell'Unione Europea richiede il voto unanime dei membri e il rispetto delle procedure previste dall'art. 14 del reg. 2137/1985.

(NB: La sede del gruppo determina la legge applicabile al GEIE: questa è infatti la legge nazionale dello stato in cui si trova la sede del gruppo)

ART. 3 Durata

Il Gruppo è costituito a tempo indeterminato.

[oppure: Il Gruppo è costituito per anni a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese.]

ART 4 Fondo patrimoniale

Il Gruppo è costituito senza un fondo patrimoniale iniziale. Se del caso la collegialità dei membri potrà decidere in qualsiasi momento [all'unanimità oppure a maggioranza] di dotare il gruppo di un fondo patrimoniale.

[oppure: Il Gruppo viene dotato di un fondo di euro..... diviso in quote uguali diLe quote sono attribuite ai membri del Gruppo proporzionalmente ai loro conferimenti.

Conferimenti in denaro:

La Società versa al Gruppo la somma di

La Società versa al Gruppo la somma di

La Società versa al Gruppo la somma di

Conferimenti in natura:

La Società conferisce al Gruppo i seguenti beni.....



La Società conferisce al Gruppo i seguenti beni.....]

ART 5 Finanziamento

Il finanziamento del Gruppo è assicurato da (i) il versamento di quote o altri apporti effettuati dai membri secondo le modalità decise dalla collegialità dei Membri; (ii) il pagamento dei servizi prestati a membri del Gruppo o a terzi; (iii) il pagamento della quota di ingresso richiesto ai nuovi membri, nella misura stabilita dalla collegialità dei Membri. Ai nuovi membri potrà essere richiesto il pagamento di un diritto d'ingresso alle condizioni fissate dalla collegialità dei membri.

ART 6 Responsabilità dei membri verso i terzi

I membri rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni di qualsiasi natura del Gruppo verso i terzi. Fino alla chiusura della liquidazione del Gruppo, i singoli membri sono tenuti a soddisfare i creditori del Gruppo solo dopo che i creditori abbiano chiesto il pagamento al Gruppo e non siano stati da questo soddisfatti entro un congruo termine. Nei rapporti fra i membri le obbligazioni del Gruppo si suddividono in proporzione alla partecipazione di ciascun membro al fondo patrimoniale, ove costituito.

ART 7 Ammissione di nuovi soci

La decisione di ammettere nuovi membri è adottata all'unanimità dalla collegialità dei membri. L'ammissione di un nuovo membro viene subordinata al versamento di una quota di ingresso. Il nuovo membro è esonerato dalla responsabilità per gli eventuali debiti sorti anteriormente alla sua ammissione.

Il GEIE potrà instaurare rapporti di collaborazione con altri soggetti aventi sede in uno Stato non membro. Tali soggetti non saranno considerati membri, ma potranno acquisire lo *status* di "associati": le modalità ed il contenuto dei rapporti di collaborazione con questi ultimi saranno definiti dalla collegialità dei membri che delibererà a maggioranza.

ART 8 Recesso ed esclusione

Qualsiasi membro può recedere dal Gruppo. Ogni membro può essere escluso quando contravvenga gravemente agli obblighi o quando causi o minacci di causare perturbazioni gravi nel funzionamento del Gruppo; il socio è automaticamente decaduto se sia dichiarato



fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale. L'esclusione viene deliberata con decisione unanime dagli altri membri e con indicazioni motivate. Il socio, in caso di recesso ed esclusione, continua ad essere responsabile per le obbligazioni del Gruppo assunte anteriormente allo scioglimento del rapporto. In caso di recesso ed esclusione, il valore dei diritti che spettano al membro e delle obbligazioni a suo carico è determinato tenendo conto del patrimonio del Gruppo quale si presenta al momento in cui tale membro cessa di farne parte.

ART 9 Cessione

La cessione della partecipazione al Gruppo, a favore di terzi o di altri membri, è subordinata al consenso unanime degli altri soci. In questo caso, il socio continua ad essere responsabile per le obbligazioni del Gruppo assunte anteriormente allo scioglimento del rapporto.

ART 10 Collegio dei membri

Tutti i membri del Gruppo costituiscono il Collegio (o Assemblea dei membri), che prende le decisioni necessarie alla realizzazione degli scopi. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per approvare lo stato patrimoniale e il conto economico; per decidere in ordine al bilancio di previsione; per deliberare i versamenti dei soci. L'assemblea è convocata con lettera raccomandata o fax dagli amministratori o da un membro almeno quindici giorni prima. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.

ART 11 Funzionamento del Collegio

Il collegio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede del Gruppo. I membri potranno prendere parte alla riunione anche a mezzo tele-conferenza o audio-video conferenza.

L'assemblea è validamente costituita soltanto con la partecipazione della metà più uno dei membri. Essa delibera sugli argomenti all'ordine del giorno e può deliberare su altri argomenti solo a condizione che siano presenti e consenzienti tutti i membri.

I membri possono farsi rappresentare da un delegato. Il Collegio decide all'unanimità per: modificare l'oggetto del Gruppo, modificare il numero di voti attribuiti ad esso; modificare le condizioni di adozione delle decisioni; prorogare la durata del Gruppo; decidere la quota contributiva; trasferire la sede del Gruppo; ammettere nuovi soci; autorizzare la cessione



della quota. Tutte le altre decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

ART 12 Amministrazione

Il Gruppo è gestito da [un amministratore unico / oppure: da amministratori che potranno agire disgiuntamente tra loro / oppure: da amministratori che potranno agire a firma congiunta di almeno due amministratori / oppure: da un consiglio composto da un minimo di 2 a un massimo di membri]. Gli amministratori possono anche non essere soci. Nell'ipotesi che il Gruppo sia amministrato da una persona giuridica, questa deve designare stabilmente un suo rappresentante, che in concerto espleti le funzioni amministrative. Gli amministratori sono nominati e revocati dal Collegio dei membri a maggioranza dei presenti. Il Collegio decide la durata del mandato e la relativa remunerazione.

ART 13 Potere degli amministratori

Agli amministratori spettano disgiuntamente tutti i poteri ordinari per la gestione del Gruppo, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente contratto. Gli amministratori hanno il potere di rappresentare il Gruppo. In particolare spetta agli amministratori:

- a) adempiere alle formalità di iscrizione e di pubblicità;
- b) curare la tenuta delle scritture contabili e gli altri adempimenti;
- c) tenere un elenco aggiornato dei membri, con relativo recapito;
- d) nominare procuratori, conferendo loro gli opportuni poteri.

(NB: è possibile limitare il potere di rappresentanza degli amministratori verso i terzi stabilendo che essi compiano e quindi firmino congiuntamente la totalità degli atti o una parte di essi. Tale limitazione è opponibile ai terzi soltanto se oggetto di pubblicazione).

ART 14 Responsabilità dei membri per i debiti del GEIE

Tutti i membri sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dal GEIE. Internamente varrà però la seguente distribuzione delle responsabilità tra i membri per i debiti del GEIE:

Membro: [50]%



Membro: [25]%

Membro: [25]%

ART 14 Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia il giorno dell'iscrizione del Gruppo al Registro delle Imprese e termina in ogni modo il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale con lo stato patrimoniale ed il conto dei profitti, accompagnato da una relazione scritta sull'andamento dell'esercizio da sottoporre all'assemblea dei membri, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Nel caso in cui l'esercizio dia luogo a profitti, questi verranno divisi tra i membri proporzionalmente ai conferimenti, salvo che essi decidano di non distribuirli e trasferirli a un fondo riserva. Il saldo delle eccedenze delle uscite rispetto alle entrate sarà coperto dai membri proporzionalmente ai conferimenti di ogni membro al Gruppo, indicati all'art. 4).

ART 15 Controllo

Il controllo della situazione finanziaria dei conti annuali e della gestione è affidato ad un Collegio sindacale, nominato dall'Assemblea.

(NB: la previsione di un collegio sindacale è facoltativa)

ART 16 Scioglimento e liquidazione

Il Gruppo può sciogliersi per decisione unanime del Collegio dei membri.

Il Gruppo deve essere sciolto per:

- a) il decorso del termine fissato nel contratto o per il sopraggiungere di qualsiasi causa di scioglimento prevista dal contratto;
- b) la realizzazione dell'oggetto sociale o l'impossibilità a conseguirlo;
- c) il venir meno dei requisiti di cui al Reg. 2137/85 CE.

Con la delibera che determina o accerta lo scioglimento del Gruppo, i membri nominano uno o più liquidatori, cui spetta adempiere gli obblighi posti a loro carico dalla legge.



I partenariati nei progetti di cooperazione in ambito Leader +:
forme giuridiche e gestionali

Una volta effettuato il pagamento dei debiti e degli oneri del Gruppo, le eventuali eccedenze attive o passive sono ripartite tra i membri in proporzione ai loro conferimenti.

ART 17 Controversie tra i membri

Qualunque controversia sorga tra i membri in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo ed ogni rapporto connesso, sulla quale non è obbligatoriamente chiamata a pronunciarsi l'autorità giudiziaria, dovrà essere rimessa alla determinazione di un collegio arbitrale nominato in base alle regole della Camera di Commercio internazionale di Parigi.

ART 18 Lingue

Il contratto è redatto in lingua italiana e Il testo in lingua italiana del presente contratto fa fede come testo ufficiale. Per qualsiasi rapporto o comunicazione ufficiale tra i membri potranno essere usate usata la lingua italiana e la lingua.....

ART 19 Foro

Per controversie non risolvibili con l'arbitrato sarà esclusivamente competente il Foro di....

ART 20 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto, vale il reg. CEE 2137/85 e il d.lgs. 240/1991 e ogni altra norma da quest'ultimo richiamata.

Luogo e data

Soci firmatari



3.1.7 Bozza di contratto istitutivo di GEIE in inglese

Nota bene: Il presente contratto non rappresenta una traduzione della precedente versione italiana del contratto istitutivo di GEIE. Esso è solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete di ogni specifica operazione commerciale. È opportuno rivolgersi ad un legale per ricevere assistenza specifica per la costituzione di un GEIE. Nessuna responsabilità potrà derivare all'autore dall'utilizzo del presente schema. Si noti che nel testo sono inserite indicazioni di clausole alternative od opzionali e note esplicative.

_____ (*name of the group*) **GROUP E.E.I.G.**

ARTICLES OF ASSOCIATION

DATE: ___ / ___ / ___

Contents

CONTRACT OF FORMATION OF A EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUPING – E.E.I.G.

BUSINESS NAMES, LEGAL FORM AND REGISTERED OFFICE OF EACH MEMBER

ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 1: Name

Article 2: Scope

Article 3: Official address

Article 4: Duration

FINANCING

Article 5: Capital

Article 6: Financing

MEMBERS

Article 7: Admission of new Members



Article 8: Withdrawal of a Member

Article 9: Expulsion of a Member

Article 10: Assignment of participation

Article 11: Rights and obligations of a Member who withdraws

Article 12: Liability

ORGANS

Article 13: The Members acting collectively

Article 14: Managers

Article 15: Powers of Managers

FINANCIAL YEAR – PROFITS AND LOSSES – AUDIT

Article 16: Financial year

Article 17: Annual accounts

Article 18: Profits and losses

Article 19: Audit

Article 20: Winding up

Article 21: Liquidation

Article 22: Disputes between Members

Article 23: Governing Law

Contract of formation of a European Economic Interest Group – E.E.I.G.

by and between the undersigned

NAME OF THE MEMBER, a company incorporated under the laws of _____,
with registered offices in _____, registered under number _____ with the
Registry of Enterprises of _____, represented by Mr. _____ in his capacity as
_____.



Name of the member, a company incorporated under the laws of _____, with registered offices in _____, registered under number _____ with the Registry of Enterprises of _____, represented by Mr. _____ in his capacity as _____.

Name of the member, born on _____, in _____, domiciled in _____.

Name of the member, born on _____, in _____, domiciled in _____.

Articles of Association

Article 1: Name

The E.E.I.G. is named _____ E.E.I.G., where the acronym E.E.I.G. stands for “European Economic Interest Grouping”.

Article 2: Scope

The E.E.I.G. is a non-profit body. The scope of the E.E.I.G. is:

- (i) the co-ordination and the rationalization of the promotion, enhancement and marketing activities of the Members;
- (ii) to facilitate and develop the undertakings and initiatives of the Members and to improve/increase the results of such activities;
- (iii) _____;
- (iv) _____.

The role of the E.E.I.G. shall be ancillary to the statutory activities of the Members in that it is intended to enable the Members to improve their economic results rather than to be a substitute for their activities.

Article 3: Official address

The official address of the E.E.I.G. is _____.

Article 4: Duration

The E.E.I.G. is entered into for an indefinite period and shall continue until wound up in accordance with the terms of this contract.



FINANCING

Article 5: Capital

The E.E.I.G. shall be formed without start-up capital; however where appropriate, the Members acting collectively may decide by unanimous votes to endow the E.E.I.G. with a capital. At that time, they shall specify the amount of the capital, the value of each quota and shall establish each Member's contribution thereto.

Article 6: Financing

The E.E.I.G. shall be financed by:

- Subscriptions or other contributions by Members, under the conditions laid down by the Members acting collectively;
- Payments for services rendered to the Members of the E.E.I.G. or to third parties. The amount and conditions of such payments shall be established by the Managers;
- Where appropriate, new Members may be charged an admission fee, under the conditions laid down by the Members acting collectively.

MEMBERS

Article 7: Admission of new Members

The admission of new Members shall be approved by the Members acting collectively, by unanimous votes.

New Members shall not have unlimited joint and several liability, in respect of third parties, for the payment of debts of the E.E.I.G. that originated prior to their admission.

The admission of a new Member may be subject to the payment of an admission fee established by decision of the Members acting collectively at the time of admission.

A new Member may join the E.E.I.G. only at the beginning of the financial year.

The E.E.I.G. may enter into co-operation relationships with other entities resident or having their central administration outside a Member State of the EEC.



Such entities shall not be considered as Members but may acquire the status of "associate". The methods and content of co-operation relationships with such subjects shall be laid down by the Members acting collectively by a simple majority of Members.

Article 8: Withdrawal of a Member

Any Member of the E.E.I.G. may withdraw from the E.E.I.G. with the simple majority agreement of the other Members.

Any Member of the E.E.I.G. may, in addition, withdraw on just and proper grounds.

Such withdrawal shall take effect after notice has been served on the Managers at least three months beforehand by registered letter with advice of receipt.

Article 9: Expulsion of a Member

Any Member of the E.E.I.G. may be expelled if it seriously fails in its obligations or it causes or threatens to cause serious disruption in the operation of the E.E.I.G..

A decision to exclude a Member shall be made by the Members acting collectively by unanimous votes.

Article 10: Assignment of participation

Any participation in the E.E.I.G., or a proportion thereof, may be assigned either to another Member or to a third party having all the necessary requirements. Such assignment shall not take effect without the authorisation, by unanimous votes, of the other Members.

Such assignment shall take effect only at the end of the financial year.

Article 11: Rights and obligations of a Member who withdraws

When a Member ceases to belong to the E.E.I.G. for any other reason than the assignment of its rights in accordance with the conditions laid down in Article 10, the value of rights and obligations shall be determined taking into account the assets and liabilities of the E.E.I.G. as they stand at the time it ceases to belong.

Article 12: Liability



The Members shall have unlimited joint and several liability for the debts and liabilities of the E.E.I.G. of whatever nature.

In the internal regulation, the consequences of such liability shall be distributed in the same proportion as participation in the E.E.I.G.'s profits.

GOVERNANCE

Article 13: The Members acting collectively

The Members acting collectively shall include all the Members of the E.E.I.G.. They may take all decisions to achieve the E.E.I.G.'s purpose.

The Members shall meet or be consulted at the initiative of either a Member or of a Manager.

Approval of annual accounts will be undertaken at an annual general meeting.

In the event of consultation of the Members, the Chairman of the management board, shall convene the Members, by registered letter, facsimile transmission or electronic mail, at least 15 working days prior to the date of such meeting, specifying the agenda of the meeting.

The meeting may be held also in a place other than the registered office, both in Italy and abroad.

A meeting may be held also via teleconference or audio-videoconference, provided that, in these cases, the Chairman and the Secretary for the meeting are present in the same place for the purpose of drafting the minutes, that all participants to the meeting can be identified with certainty and that all participants can intervene in the discussion and receive, examine and transmit documents.

The Members can be represented by a proxy.

Each Member shall have one vote.

A decision by unanimous votes shall be required to:

- a) modify the scope of the E.E.I.G.;
- b) modify the number of votes allotted to each Member;
- c) modify the conditions for taking of decisions;



- d) modify the contribution by every Member or by some Members to the E.E.I.G.'s financing;
- e) transfer the official address of the E.E.I.G. to another Member State of the EEA;
- f) admit new Members;
- g) assign their participation or a proportion thereof either to another Member or to a third party having all the necessary requirements;
- h) wind up the E.E.I.G..

The meeting may deliberate validly only if at least half of the Members, representing at least half of the votes, is present or represented.

Decisions shall be taken by a simple majority of the votes of Members present or represented, except otherwise established.

MANAGERS

Article 14: Managers

The E.E.I.G. shall be managed by a management board consisted of ____ Managers.

The Managers of the E.E.I.G. are:

Mr. _____ born in _____ on _____, domiciled in _____, tax identification number _____;

Mr. _____ born in _____ on _____, domiciled in _____, tax identification number _____;

Mr. _____ born in _____ on _____, domiciled in _____, tax identification number _____;

The Managers are appointed for a period of three years and can be re-elected.

The Managers shall be successively appointed by the Members acting collectively, by simple majority.

The management board shall meet at the initiative of either the Chairman or the Managing Director.



The management board shall be convened also in a place other than the registered office, both in Italy and abroad, by registered letter, facsimile transmission or electronic mail, at least 15 working days prior to the date of such meeting, specifying the agenda of the meeting.

A meeting may be held also via teleconference or audio-videoconference, provided that, in these cases, the Chairman and the Secretary for the meeting are present in the same place for the purpose of drafting the minutes, that all participants to the meeting can be identified with certainty and that all participants can intervene in the discussion and receive, examine and transmit documents.

The Managers may be revoked by the Members acting collectively, by a simple majority.

Article 15: Powers of Managers

The management board may perform any act required or useful for the achievement of the scope of the E.E.I.G., excepting those set aside by law or this contract for the Members acting collectively.

The management board shall appoint a Chairman within its members. The Chairman shall have the power to represent the E.E.I.G. before the Members and any third parties.

The E.E.I.G. shall be validly bound vis-à-vis third parties only by the signature of the Chairman, or by the joint signature of a Manager together with that of the Chairman.

FINANCIAL YEAR– PROFITS AND LOSSES– AUDIT

Article 16: Financial year

The financial year shall start on 1 January and ends on 31 December of each year.

Exceptionally, the first financial year shall start on _____.

Article 17: Annual accounts

At the end of each financial year, annual accounts shall be drawn up by the Managers who shall submit them to the Members for approval within two months of the end of the financial year.

Article 18: Profits and losses



If the accounts show a profit, the Members acting collectively may decide to allocate a certain portion of these profits to a reserve fund, or to apportion them among the Members.

In the event of a loss, the Managers shall require the Members of the E.E.I.G. to contribute to the loss incurred in the same proportion.

Article 19: Audit

The Members acting collectively may task to a supervisory board the auditing of the financial position, annual accounts and management.

Article 20: Winding up

The Members acting collectively may decide to wind up the E.E.I.G. by unanimous votes.

Article 21: Liquidation

If the E.E.I.G. is wound up, the E.E.I.G. shall be liquidated by the Managers and by one or more liquidators, if so decided by the Members acting collectively.

Any assets or liabilities remaining after payment of the E.E.I.G.'s debts and liabilities shall be apportioned among the Members *pro rata* to their contributions.

Article 22: Disputes between Members

Any dispute which may arise in respect of the validity, interpretation or performance of this contract, either between the Members and/or the Managers and/or the E.E.I.G., or between the Members themselves, and which shall not compulsorily be submitted to the competence of the judicial authority, shall be submitted to a Panel of Arbitrators comprised by three Arbitrators, to be appointed pursuant to the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce.

ARTICLE 23: GOVERNING LAW

This contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of _____.

Done at _____, on _____

Members signatures:

Signed by



for and on behalf of:

Name of the member

By: _____

Date: _____

Name:

Title:

Signed by

for and on behalf of:

Name of the member

By: _____

Date: _____

Name:

Title:



Esempi dell'utilizzo del GEIE per finalità analoghe

Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo del GEIE nei vari settori dell'industria e del commercio, al fine di mettere in evidenza l'adattabilità dell'istituto alle esigenze imprenditoriali più semplici così come a quelle più articolate, e la sua idoneità a coinvolgere concretamente piccole, medie e grandi imprese in progetti di dimensione comunitaria. Le attività condotte con l'ausilio del GEIE sono contraddistinte infatti da una forte eterogeneità, mentre i soggetti che si sono avvalsi di questo strumento di cooperazione risultano essere prevalentemente le piccole e medie imprese, anche se non mancano esempi di coinvolgimento nei GEIE di grandi imprese, nonché di enti pubblici e semipubblici.

Si ricorda che, come anzi detto, il GEIE si presenta come uno strumento giuridico perfettamente idoneo alla realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale e alla conseguente partecipazione alle azioni della politica regionale comunitaria. Attraverso il GEIE è possibile realizzare una *partnership* pubblica/privata, associando gli operatori politici, economici e sociali dello sviluppo regionale, compresi gli enti locali (regioni, comuni, ecc.), le Camere di commercio e le agenzie di sviluppo.

Il GEIE può essere utilizzato per la realizzazione di progetti pilota limitati nel tempo, ma permette altresì di perpetuare la collaborazione, garantendo un'organizzazione stabile e una flessibilità operativa.

COOPERAZIONE TRANS-NAZIONALE

GEIE EURORÉGION

Cinque enti territoriali, ossia la regione di Bruxelles-capitale, il Kent, il Nord-Pas-de-Calais, le Fiandre e la Vallonia, hanno costituito a Bruxelles un GEIE con l'obiettivo di migliorare la cooperazione nel settore dello sviluppo economico, della ricerca e sviluppo, del trasferimento di tecnologie, dell'ambiente e del turismo. Il GEIE è organizzato in cinque gruppi di lavoro, ciascuno dei quali è presieduto da una regione diversa. I gruppi sono specializzati nei seguenti settori: strategia di sviluppo economico, assetto del territorio e politica urbana, ambiente, scambio di personale e comunicazioni.

Il GEIE Eurorégion ha ottenuto importanti risultati quali l'adozione di una carta dell'ambiente sottoscritta dai responsabili politici delle regioni, la realizzazione di una banca



dati informatizzata nel settore dei nuovi materiali e delle loro applicazioni, l'organizzazione di una esposizione itinerante sul tema dell'ambiente, ecc.

GEIE SUD-MONT BLANC

Una società italiana di impianti di risalita e un comune francese hanno costituito un GEIE incaricato di provvedere alla gestione in comune di un comprensorio sciistico transnazionale nelle Alpi. Le attività del GEIE comprendono la realizzazione di servizi comuni (quali abbonamenti agli impianti di risalita validi nelle due zone, la manutenzione delle piste di collegamento, la gestione in comune della segnaletica, ecc.), una politica comune dell'ambiente e una strategia comune di promozione (realizzazione in comune di una carta turistica e di una videocassetta di presentazione).

GEIE EURODÉVELOPPEMENT

Si tratta di un GEIE, con sede a Bruxelles, che riunisce società finanziarie a livello regionale di diversi Stati membri. Il capitale di tali società è detenuto da enti pubblici locali e, nella maggior parte dei casi, con una quota in minoranza, anche da enti del settore privato (banche, associazioni di imprenditori). Gli obiettivi che tale GEIE persegue sono quelli di favorire la creazione di imprese, di creare una rete di scambi e di collaborazione tra le imprese e le regioni, nonché di prestare servizi in comune (in particolare servizi finanziari, quali il finanziamento di progetti in comune).

SETTORE (SEMI)PUBBLICO

CHAMBERLINK EEIG (www.chamberlink.org)

Questo GEIE, fondato nel 1994 nell'ambito del Programma Europeo INTERREG per le collaborazioni internazionali, con sede a Belfast nel nord dell'Irlanda e con ulteriori uffici anche a Dublino, è una *Joint Venture* delle camere di commercio irlandesi e della camera di commercio e dell'industria del nord dell'Irlanda. L'obiettivo perseguito è quello di creare un'intensa rete di relazione tra i sistemi utilizzati nelle due camere e di promuovere lo sviluppo economico. Con questa connessione, la ChamberLink aiuta tutti i richiedenti di entrambi i paesi nella realizzazione di progetti internazionali nell'ambito dell'Unione Europea.



SETTORI DIVERSI

Acquicoltura

- GEIE - FIRESTOP – EUROPE: questo GEIE è stato costituito tra una fondazione creata da enti locali della regione Toscana e PMI italiane, spagnole, francesi e greche attive nel settore della protezione dell'ambiente. Il gruppo ha per oggetto la formazione e la ricerca nel settore della prevenzione degli incendi boschivi.
- Attraverso la creazione di un GEIE, alcune organizzazioni marittime belghe, francesi, spagnole e britanniche hanno unito le forze per garantire la sicurezza in mare e intensificare la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine.

Agricoltura

- EUROSILK: dieci imprese, in maggioranza PMI attive nel settore della sericoltura, hanno creato il GEIE "EUROSILK" al fine di realizzare una rete europea del settore. Esse hanno intrapreso importanti progetti volti a diffondere la sericoltura in paesi in via di sviluppo quali la Colombia.
- EDAPI (www.beekeeping.com/edapi/edapi_fr.htm): un GEIE, denominato "EDAPI", è stato costituito tra alcune società e associazioni senza scopo di lucro con attività pubblicistica nel settore dell'apicoltura. Oggetto del gruppo è lo scambio di articoli e di pubblicazioni, nonché la loro presentazione in manifestazioni internazionali in uno stand comune.
- Imprese francesi, italiane e tedesche, in prevalenza PMI, hanno costituito un GEIE per creare una linea di produzione del ricino in Europa.
- PMI di quattro Stati membri diversi hanno costituito un GEIE, in collaborazione con due centri di ricerca, nel settore della produzione del sorgo da carta.
- Numerose associazioni di produttori di succhi di frutta hanno creato una struttura volta ad armonizzare e a effettuare controlli di qualità sui succhi di frutta sul mercato comunitario.
- Numerosi produttori di banane francesi, spagnoli e portoghesi si sono riuniti per difendere i propri interessi presso le istituzioni europee.



Architettura

PERSPECTIVE EEIG (www.perspective-eeig.com): si tratta di un GEIE costituito da un'insieme di uffici di architettura con una *task force* nell'ambito della pianificazione della costruzione di imprese, hotel, servizi sanitari e farmacologici, piantine della città, telecomunicazioni. I membri sono in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svezia e Inghilterra ed è associata anche l'America.

Artigianato

- TISCHLEREI KOCH & FREITER (www.koch-freiter.com): Bernd Freiter, originario di Thimister-Clermontin in Belgio e Andreas Koch, originario di Vaals in Olanda, sono dei falegnami tedeschi con residenza europea. La loro collaborazione consiste in una produzione a Thimister e in un ufficio a Vaals; attraverso la presenza di molti clienti provenienti dalla Germania hanno costituito un GEIE. Banconi, costruzioni di fiere, arredamenti, oppure un semplice tavolo, che viene costruito da un giovane team, e anche la formazione di apprendisti a Thimister, avviene sotto lo stesso slogan: "progettare, creare, allestire".
- Diverse imprese artigiane in Irlanda e nell'Irlanda del Nord hanno costituito un GEIE al fine di promuovere la vendita di prodotti artigianali delle loro regioni.

Assistenza sociale

EUROPEAN ROUND TABLE OF CHARITABLE SOCIAL WELFARE ASSOCIATIONS EEIG (www.etwelfare.com): questo GEIE, con sede a Bruxelles, ha un orientamento sociale e raggruppa tra gli altri l'Unione Federale degli Assistenti Sociali della Germania e l'Unione Federale della Pubblica Assistenza austriaca, nonché numerose altre associazioni e confederazioni con simili finalità nell'ambito dell'Unione Europea. L'oggetto di questo GEIE è ad esempio quello di un progetto a livello europeo per la collaborazione tra le associazioni della pubblica assistenza e le autorità locali nell'ambito dell'integrazione sociale e la creazione di posti di lavoro.



Commercio e distribuzione

- Numerosi commercianti al dettaglio di prodotti cartacei hanno costituito un GEIE allo scopo di effettuare gli acquisti e sviluppare una strategia di *marketing* in comune.
- PMI di 6 Stati membri dell'Unione europea hanno costituito un GEIE per l'acquisto in comune e la distribuzione di libri e oggetti artistici per corrispondenza.
- Si può citare inoltre un gruppo costituito da PMI operanti nel settore dei giocattoli per bambini, denominato LUX-TOYS, al fine di acquistare in comune giochi e giocattoli.

Consulenza

- EUROPART UNTERNEHMENSBERATER EWIV (www.europart-consult.com): questo GEIE ha sede a Nussdorf, a Inn nel Bayern, ed è costituito da membri del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Portogallo e dell'Austria. Si tratta di imprese di consulenza che offrono consigli riguardanti i differenti punti critici del mondo del lavoro, cercando di massimizzare il loro potenziale di sinergie: gestione aziendale e organizzazione, marketing, cooperazioni, sviluppo del personale e management della qualità.
- EUROPEAN ADVERTISING LAWYERS ASSOCIATION (EALA) (www.eala.net): questo è assolutamente il più vecchio GEIE esistente, che ha sede a Monaco e con due conduzioni aziendali: a Monaco e a Firenze. Pochi mesi dopo la pubblicazione giuridica del 1989 fece seguito un incontro tra esperti giuridici della pubblicità; oggi sono rappresentati in 14 paesi dell'Unione Europea, in Norvegia, ma anche nella Repubblica Ceca, in Ungheria, in Svezia, in Canada e negli Stati Uniti. I legali di diritto della pubblicità del marketing e dei media offrono molte attività, un grosso archivio con numerosi rapporti tra i vari Länder e un "one stop shop", dove si raccolgono consigli sulle attività internazionali delle società riguardanti la compatibilità dei materiali usati per le pubblicità in relazione alle leggi vigenti. Il GEIE organizza due volte l'anno delle riunioni tra i membri, così da mantenere un rapporto stabile con i soci, e numerosi altri seminari, workshop e conferenze.



- UNITAS MANAGEMENT CONSULTING GROUP EWIV (www.umcg.de): UNITAS è un GEIE spagnolo e germanico che effettua consulenza. Ha sede a Loffenau nei pressi di Baden-Baden. È specializzato negli aspetti economici aziendali della consulenza e, in particolare, i progetti delle banche e il Change Management.

Cultura, arte e istruzione

- BURGENLÄNDISCHE FORSCHUNGS UND PROJEKTENTWICKLUNGS EWIV (www.forschungsgesellschaft.at/ewiv.htm): nella regione austriaca Burgenland c'è un GEIE - una società affiliata dell'istituto di ricerca del Burgenland - che lavora in collaborazione con partner belgi; i loro ambiti di attività sono numerosi, tra questi possono essere citati come esempio, la formazione e le attività inerenti alla cultura.
- CENTRAL EUROPEAN CULTURAL COOPERATION (www.ac-cc.net): il Central European Cultural Cooperation è stato costituito come GEIE nel 2001 con la finalità di favorire le collaborazioni culturali a livello internazionale nell'Europa centrale. La sede del GEIE è a Pregarten, in Austria; i membri sono in grossa parte istituti di cultura locale o regionale dell'Austria, della Germania e della Repubblica Ceca. Questo GEIE vanta illustri contatti con l'Europa centrale; vengono sviluppati Progetti internazionali (un esempio può essere rappresentato dal Projekt ACCC "Austrian Czech Cultural Cooperation").
- ISLEK OHNE GRENZEN EWIV: si tratta di un GEIE belga-lussemburghese-tedesco per la cooperazione interregionale per la promozione dell'identità regionale dell'arte e della cultura e per la soluzione dei problemi comuni regionali nell'ambito socio-economico.
- KUNSTWEGEN EWIV: tra la provincia olandese di Overijssel e la Germania c'è una "via dell'arte" lunga 140 km. La città Nordhorn dell'unità amministrativa comunale della contea di Bentheim, come anche l'ente locale olandese e una istituzione culturale, hanno fondato un GEIE in modo da curare, amministrare e commercializzare le circa 70 sculture che rappresentano questa "via dell'arte".



- EUROPEAN GROUPING OF SOCIETIES OF AUTHORS AND COMPOSERS (www.gesac.org): 24 membri di tutta l'Unione Europea, della Svezia e della Norvegia hanno costituito questo GEIE con sede a Bruxelles che consiste in una confederazione di società di autori. A questo GEIE appartengono in totale 480.000 autori di musica e altri (ad esempio in Germania il GEMA: Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte, in Austria l'AKM, ecc.).
- Più di 480.000 autori, musicisti e artisti controllano la protezione del copyright utilizzando un GEIE per difendere i loro interessi a livello internazionale.
- Istituti scolastici riuniti in un GEIE offrono un programma di mobilità agli studenti e agli insegnanti in tutta Europa.
- Un GEIE consente il coordinamento di un progetto che offre un sistema d'informazione multimediale inteso a descrivere il patrimonio culturale europeo.

Ricerca e Sviluppo

- Tredici imprese, in maggioranza PMI, attive nel settore dei biocarburanti, hanno costituito un GEIE finalizzato a promuovere le attività di ricerca e sviluppo in comune.
- MULCO-EUROPE EWIV (www.mulco.net): già da 50 anni c'è una cooperazione in Europa riguardante i problemi di propulsione che si riscontrano nell'ingegneria meccanica, e dal 1999 c'è anche un GEIE. Il Mulco-Europe GEIE con sede a Hannover, ha oggi 17 membri in Italia, Germania, Svezia, Francia, Spagna, Austria, Paesi Bassi, Inghilterra e Svezia.
- INIVE EEIG – INTERNATIONAL NETWORK FOR INFORMATION ON VENTILATION (www.inive.org): questo GEIE che ha sede a Bruxelles, è stato creato nel maggio 2001. Esso è rappresentato da istituti di ricerca e di costruzione del Belgio, della Francia, della Grecia e della Norvegia. INIVE EEIG offre alle aziende interessate associazioni oppure possibilità di sponsorizzazione.
- SYSTEM FLOORING EWIV (www.plancher.de): questo è un GEIE a livello europeo che si occupa della certificazione dei sistemi di pavimentazione e la standardizzazione



dei progetti. Questo GEIE ha sede a Stoccarda e vanta membri in Belgio, nei Paesi Bassi e in Germania.

- Numerosi istituti di ricerca, società di consulenza e di ingegneria, nonché associazioni professionali utilizzano un GEIE per la rilevazione e la divulgazione di informazioni scientifiche, economiche e generali su tematiche ambientali attraverso un CD-ROM interattivo.
- Numerose società nell'industria del software hanno unito le loro forze costituendo un GEIE al fine di sviluppare un linguaggio di programmazione standard.

Turismo

- ALLGÄU / TIROL VITALE LAND EWIV (www.vitalesland.com): questo GEIE si sviluppa nell'ambito del Programma - INTERREG dell'Unione Europea, riguardante la collaborazione internazionale; è costituito da circa 40 membri. La sua sede è a Pfronten, in Algovia, e raggruppa gruppi turistici tirolesi, una unità amministrativa composta da più comuni dell'Algovia, città e comuni, come anche imprese di seggiovie di entrambi le regioni.
- NETS EWIV (www.soft-mobility.com): in questo GEIE vengono rappresentati unioni, enti locali, regionali e comunali, consulenti regionali e turistici, pianificatori dei trasporti, ecc. dell'Austria e della Germania; ci sono inoltre dei membri associati dalla Svizzera, dall'Austria, dai Paesi Bassi e dalla Germania. La sede è a Vienna. Il GEIE rappresenta una rete per la qualità del turismo. In aggiunta ci sono anche lobby su questo tema e partner (il GEIE è aperto a chi fosse interessato) come anche organizzazioni e l'introduzione di un certificato della qualità "NETS" per un offerta di turismo "sanft-mobile".
- PLAN 4 21 EWIV (www.plan4-21.com): plan 4 21 è un GEIE con sede a Berlino, costituito da un gruppo di architetti, pianificatori del turismo, ecc. di origine tedesca e austriaca; questi cooperano come *European Consulting Planning Cordination* per progetti ingegneristici, del territorio e turistici come anche per il commercio al dettaglio. Il GEIE è particolarmente impegnato in una dimensione europea, in particolare verso la Polonia. plan 4 21 pubblica anche una Newsletter.



- EUROPEAN COORDINATION OF FILM FESTIVALS EEIG (www.eurofilmfest.org): questo GEIE che ha sede in Belgio rappresenta una rete di circa 170 Festival audiovisivi nelle regioni europee. Esso è aperto a nuovi soci ed ad appropriate iniziative.
- Una catena alberghiera utilizza la formula del GEIE per promuovere i propri alberghi in tutta Europa.

Trasporti

- TRANSNORD EWIV (www.transnord-ewiv.de): un GEIE svevo-germanico con sede ad Amburgo per la consulenza e per il management di progetto nell'ambito dei movimenti internazionali delle spedizioni. A tal riguardo è stato anche sviluppato un sistema simulato.
- Un gruppo di società europee di trasporti e traslochi, per lo più PMI, coordina e facilita i trasporti e i traslochi internazionali.



3.2 Il consorzio

3.2.1 Le fonti e la disciplina

Il consorzio rappresenta un altro strumento giuridico utilizzabile per dar vita ad un partenariato tra soggetti che intendono dar vita ad un progetto di cooperazione.

Il contratto di costituzione del consorzio rappresenta una complessa forma di accordo tra imprese che, pur rimanendo autonome dal punto di vista gestionale e giuridico, si vincolano ed assumono obblighi reciproci al fine di regolare talune fasi delle loro attività di produzione e/o di distribuzione.

Pertanto i consorziati rimangono comunque autonomi e liberi di agire in modo indipendente, fatti salvi gli obblighi consortili concordati. Questo carattere di snellezza è particolarmente utile per pervenire alla più economica combinazione produttiva, senza impegnarsi in forme di concentrazione più onerose e definitive come le fusioni societarie. La forma consortile è anche divenuta strumento per la creazione di “reti” di imprese, prevalentemente di medio-piccola dimensione, legate da rapporti stabili di fornitura e/o collaborazione produttiva con medie e grandi imprese.

Con il contratto di consorzio è possibile realizzare forme di integrazione orizzontale o verticale tra le imprese; ricorrono le prime quando le funzioni comuni vengono attivate da imprese che si trovano allo stesso stadio del ciclo produttivo per attuare strategie di sostegno dei prezzi, ripartire i mercati di sbocco tra i consorziati, accentrare i servizi commerciali, sfruttare insieme i brevetti, partecipare ad appalti privati o pubblici. Avremo quindi consorzi d’acquisto, consorzi per la distribuzione e l’esportazione, consorzi di marchio e pubblicità.

Le forme consortili di integrazione verticale intervengono tra le imprese che operano in fasi diverse del ciclo produttivo di un determinato bene o servizio e intendono integrare i loro rapporti di produzione/fornitura/distribuzione. In tal caso l’obiettivo perseguito può essere da quello più semplice di gestire servizi in comune (magazzini, laboratori), realizzare pubblicità in comune, partecipare congiuntamente a fiere e mostre, a quello più complesso di tutelare o controllare la qualità dei prodotti finali, o avere una struttura comune di



supporto per l'esportazione, a quello molto ambizioso di arrivare ad una programmazione e gestione integrata di tutta l'attività dei consorziati.

Pur potendo avere un ambito di applicazione e finalità simili a quelle del GEIE, è opportuno rilevare fin d'ora che esistono profonde differenze tra queste due forme giuridiche.

Una prima differenza è rappresentata dalla composizione delle due forme giuridiche. Infatti, mentre il GEIE può essere costituito oltre che da società ed enti anche da persone fisiche o liberi professionisti, il consorzio può essere costituito esclusivamente da imprenditori, in forma individuale o collettiva. Ulteriore elemento di differenziazione è rappresentato dal fatto che il GEIE (così come la Società cooperativa europea che analizzeremo di seguito) deve essere costituito da almeno due membri di diversa nazionalità, requisito che lo rende strumento preferenziale per le forme di cooperazione transnazionale. Il consorzio, viceversa, può essere costituito anche solo da soggetti appartenenti allo stesso stato, e pertanto per questa sua caratteristica è un modello di struttura giuridica comune utilizzabile per realizzare progetti di cooperazione interterritoriale.

La disciplina del consorzio è contenuta negli **articoli 2602 e seguenti del codice civile**.

La finalità alla base della costituzione di un consorzio, come enunciata proprio dall'articolo 2602 del codice civile, è di istituire un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Pertanto elemento minimo indefettibile nella costituzione di un consorzio è la volontà dei consorziati di coordinare le rispettive attività imprenditoriali e di regolare i loro rapporti interni (è il caso del cosiddetto "consorzio con attività interna"). Ove l'organizzazione comune sia anche deputata a svolgere attività esterna avente rilevanza verso i terzi (in base all'**art. 2612 codice civile**), come peraltro avviene nella maggior parte dei casi, ciò deve essere espressamente previsto nell'atto costitutivo, in quanto tale opzione dà luogo all'applicazione di regole di costituzione e funzionamento parzialmente diverse. In tal caso (**consorzio con attività esterna**) viene costituito un vero e proprio "ufficio" cui possono essere affidate alcune delle funzioni imprenditoriali proprie di ciascun consorziato, con mezzi e personale propri atti a gestire l'attività che i consorziati di propongono di coordinare. L'organizzazione così creata può rappresentare i consorziati nei rapporti con le amministrazioni e assumere



obbligazioni nei confronti dei terzi per conto dei consorziati. Come vedremo, il legislatore si è preoccupato di dettare norme che tutelino i terzi che contrattano con il consorzio, garantendo loro la possibilità di conoscere la situazione patrimoniale del consorzio.

Inoltre, l'art. 2615-ter, introdotto con la legge 377 del 1976, ha previsto che lo scopo mutualistico - consortile possa essere perseguito anche in forma societaria, costituendo una società in nome collettivo, in accomandita, a responsabilità limitata, per azioni o una società cooperativa. In tal caso, le suddette forme societarie dovranno prevedere come oggetto sociale lo scopo consortile e saranno soggette ad alcune regole proprie del consorzio (come in tema di distribuzione degli utili) piuttosto che a quelle tipiche delle società lucrative, fatta salva l'applicazione delle regole di funzionamento del tipo societario prescelto.

3.2.2 Il contratto di costituzione del consorzio

I consorzi si costituiscono con un contratto la cui forma e contenuto sono stabiliti dall'art. 2603 del codice civile. La norma prescrive obbligatoriamente la forma scritta per la validità del contratto. In caso siano previsti nell'atto conferimenti di beni immobili o di diritti reali immobiliari da parte dei consorziati, il contratto dovrà avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere trascritto. In caso trattasi di consorzio con attività esterna, entro 30 giorni dalla stipula gli amministratori dovranno procedere all'iscrizione di un estratto del contratto presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede (art. 2612 cod. civ.). Tale estratto dovrà indicare:

- (i) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio comune;
- (ii) denominazione o nome e cognome dei consorziati;
- (iii) durata del consorzio;
- (iv) le persone cui sono attribuite le funzioni di direzione, presidenza e rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- (v) modalità di formazione del fondo consortile e regole relative alla liquidazione.

Nel caso di successive modifiche ad uno degli elementi suddetti (es. ingresso di nuovi consorziati), anche le modifiche dovranno essere pubblicizzate con comunicazione all'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dalla modifica.



Tale forma di pubblicità ha lo scopo di tutelare i terzi consentendo una conoscenza adeguata della consistenza patrimoniale del consorzio.

Il contratto dovrà indicare:

- a) l'oggetto del consorzio: si deve cioè indicare quale sarà l'attività del consorzio, se questa attività sarà solo interna o anche esterna e in questo caso bisognerà indicare come il consorzio agirà nei confronti dei terzi (se come agente, semplice intermediario dei consorziati ecc);
- b) la durata: ove manchi il termine di durata, l'art. 2604 fissa la durata minima del consorzio in 10 anni;
- c) la sede dell'ufficio ai fini delle comunicazioni da fare al consorzio, dell'attuazione della pubblicità ecc.;
- d) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati: dovranno essere previsti gli obblighi specifici a carico dei partecipanti (per esempio, obbligo di vendere al consorzio o di comperare solo dal consorzio ecc), oltre ai conferimenti di mezzi economici necessari al funzionamento del consorzio. Sarà opportuno determinare i contributi iniziali per l'avviamento del consorzio, mentre è consigliabile lasciare alle decisioni dei consorziati le misure dei contributi successivi, anche in relazione all'attività concretamente svolta dal consorzio;
- e) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio. In relazione ai diversi tipi di consorzio diversa potrà essere la complessità dell'organizzazione consortile. Potranno quindi esserci organi di controllo (esempio collegio sindacale, revisori), organi deliberativi (assemblea dei consorziati) o solo organi esecutivi (amministratori, direttori, comitato esecutivo ecc). Per ognuno di essi dovranno essere previste le relative norme di funzionamento;
- f) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati. Il contratto di consorzio è un contratto tendenzialmente aperto ed è quindi possibile che il numero dei partecipanti aumenti: il contratto deve allora prevedere le condizioni della partecipazione al consorzio, stabilire quale organo debba pronunciarsi su di essa e di quali obblighi debba essere gravata. Se il contratto nulla prevede in proposito, sarà necessario il consenso



unanime dei consorziati per poter procedere all'ammissione di un nuovo partecipante. Potrà subordinarsi l'ammissione di un nuovo consorziato al possesso di particolari requisiti e al verificarsi di certe condizioni, tenuto conto dell'oggetto e dell'attività del consorzio, nonché subordinare l'ingresso di un nuovo consorziato al versamento di una quota di ammissione. L'ammissione di un nuovo consorziato non comporta la stipulazione di un nuovo contratto consortile, ma sarà sufficiente la sottoscrizione, da parte del nuovo consorziato, di un atto scritto di adesione al contratto originario.

- g) i casi di recesso e di esclusione: il contratto può consentire, in determinate situazioni, il diritto di recesso ai consorziati oppure il diritto di escludere il consorziato che si trovi in una determinata situazione (ad esempio in caso di fallimento);
- h) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. Si ritrova molto spesso nella pratica l'uso da parte dei consorzi di stabilire delle sanzioni per i casi in cui i consorziati non adempiano a obblighi che si sono assunti. Tra queste sono da annoverare le cosiddette clausole penali che stabiliscono che la parte che venga meno all'adempimento delle obbligazioni assunte sia tenuta al pagamento di una somma di denaro o a subire l'esclusione per un certo periodo di tempo dai benefici derivanti dalla partecipazione al consorzio. Queste clausole, oltre a rendere più vincolante la disciplina consortile, hanno il vantaggio di evitare al consorzio di dover provare e quantificare il danno subito per l'inadempimento del consorziato, poiché automaticamente all'inadempimento corrisponde il dover sottostare alla penale. Il contratto dovrà anche stabilire come devolvere i proventi delle sanzioni: in genere essi saranno destinati ad accrescere il fondo per spese di gestione del consorzio o ad incrementare un fondo di riserva. Sono frequentemente inserite nei contratti consortili le clausole arbitrali per risolvere le eventuali controversie;
- i) la quota dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione della stessa: se il consorzio ha come oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve stabilire la quota dei singoli consorziati, cioè il contingente riservato al singolo in ordine alla produzione o allo scambio complessivi, o almeno fissare i criteri oggettivi per la sua determinazione (art. 2603, 2° comma del codice civile).



Se non diversamente stabilito dalle parti al momento della costituzione, il contratto non può essere modificato senza il consenso unanime di tutti i consorziati e tutte le modificazioni devono essere fatte per iscritto a pena di nullità (art. 2607 del codice civile).

È possibile quindi stabilire nel contratto che una maggioranza, semplice o qualificata, possa apportare modifiche al contratto consortile stesso: in mancanza di questa previsione, le modifiche potranno essere attuate solo col consenso di tutti i consorziati.

Il codice non fa distinzioni fra le modifiche e parrebbe quindi che, se previsto dal contratto, qualsiasi modificazione possa essere adottata dalla maggioranza. In realtà la scelta più opportuna nella redazione di un contratto costitutivo di consorzio è quella di stabilire che le modifiche di maggior rilievo al patto consortile (ad esempio quelle relative al suo oggetto e agli obblighi delle parti) siano adottate con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei consorziati, mentre la modifica degli altri elementi del contratto sia consentita con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consorziati. La regola dell'unanimità, che è quella di maggior garanzia, può invece rivelarsi rigida ed inopportuna ove il contratto consortile debba essere adattato alle mutate esigenze della cooperazione in corso.

3.2.3 La struttura del consorzio e le regole di amministrazione

In base all'art. 2605 del codice civile, è possibile per i consorziati istituire un organo di controllo con la funzione di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto. I controlli e le ispezioni cui i consorziati dovranno sottostare potranno riguardare sia i libri sociali dei singoli imprenditori, sia i magazzini, negozi, impianti nei limiti dello scopo dell'integrazione consortile.

I patti consortili potranno prevedere, quale organo decisionale e/o di amministrazione del consorzio, un assemblea cui partecipino tutti i consorziati (Consiglio direttivo) e specificare le norme che ne regolino il funzionamento. La legge non stabilisce infatti né le modalità della sua costituzione né le modalità di convocazione e di formalizzazione.

L'art. 2606 del codice civile prevede che le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio, nel caso in cui il contratto non disponga diversamente devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati: nel contratto potrà comunque essere stabilita la necessità di maggioranze qualificate per le decisioni più rilevanti o di minimi di



presenze per la costituzione. A tale organo compete l'elezione degli altri organi consortili, la formulazione dei programmi di attività, le modifiche dello statuto, la determinazione di obblighi e diritti dei consorziati.

Sarà inoltre utile avere, accanto all'assemblea dei consorziati, uno o più amministratori o un organo amministrativo per una gestione più snella del consorzio e una rapida attuazione delle delibere dei consorziati.

Quali amministratori potranno essere nominate tanto persone estranee al consorzio che membri dello stesso.

I consorziati sono liberi di stabilire il numero degli amministratori e i loro compiti. Può dunque essere nominato un amministratore unico o un consiglio di amministrazione, stabilendo il numero dei suoi membri.

Nel caso in cui si opti per il consiglio d'amministrazione, verrà generalmente eletto un presidente con le funzioni di legale rappresentante del consorzio. I membri del consiglio di amministrazione potranno esercitare le loro funzioni disgiuntamente o congiuntamente. Nell'ambito del consiglio possono essere delegate particolari funzioni a uno o più consiglieri delegati: la loro nomina dovrà avvenire con l'indicazione precisa dei compiti loro affidati e la delega deve essere verbalizzata sui libri consortili.

L'art. 2608 del codice civile stabilisce che, nei rapporti che intercorrono fra il consorzio e gli organi preposti alla rappresentanza ed alla amministrazione del consorzio stesso, valgono le norme sul mandato (artt. 1703 e seguenti del codice civile).

Gli amministratori del consorzio dovranno quindi operare con il grado di diligenza dovuta per il tipo di incarico ricevuto, non dovranno eccedere i poteri che sono stati loro conferiti, non dovranno discostarsi dalle istruzioni che hanno ricevuto, avranno l'obbligo del rendiconto, dovranno rendere note ai partecipanti al consorzio tutte le circostanze intervenute che possano portare a una modificazione o ad una revoca del mandato.

L'art. 2613 prevede che la rappresentanza in giudizio dei consorzi spetta a coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza.



3.2.4 Le attività del consorzio

Il consorzio svolge un'attività che è l'espressione della collettività dei consorziati: esso cioè agisce nei confronti dei consorziati e nei confronti dei terzi, sostituendosi ai consorziati stessi ed esprimendo la volontà comune dei membri che rappresenta. In tal senso, il consorzio agisce non nell'interesse proprio, ma nell'interesse e per conto dei consorziati.

In questi casi il consorzio si presenta come un organismo di servizio nei confronti della collettività dei consorziati: esso si limita a prestare assistenza ai consorziati, ad esempio preparando una campagna pubblicitaria, organizzando dei mezzi di lavoro o provvedendo all'acquisto o alla vendita dei prodotti.

In tal caso il consorzio opera per procurare ai consorziati un vantaggio economico che non viene però realizzato dal consorzio (per poi ridistribuirlo fra i consorziati sotto forma di utili) ma viene realizzato direttamente dai consorziati sotto forma di risparmio di spesa o di costi, secondo il concetto di mutualità che è tipico anche delle cooperative.

Il consorzio, quando agisce in nome e per conto dei consorziati, agisce quindi secondo le regole del mandato con rappresentanza, e il regime di responsabilità che ne deriva segue le norme generali di questo istituto.

Diverso è il caso del consorzio che agisca in nome proprio per conto di tutte le imprese consorziate. Si verifica questa ipotesi sia **(i)** quando il consorzio contrae obbligazioni a proprio nome per far fronte alle spese di funzionamento del consorzio stesso (spese del personale addetto all'organizzazione comune, spese di gestione, ecc) sia **(ii)** quando assume obbligazioni in nome proprio ma nell'interesse dei consorziati, quali ad esempio la stipulazione di un contratto di appalto che viene fatta a nome del consorzio, ma per conto della generalità dei consorziati. Le due ipotesi vanno differenziate perché danno luogo a un diverso regime di responsabilità.

Nel caso **(ii)** infatti, la responsabilità delle operazioni non può essere addossata solo al consorzio come se fosse un ente dotato di autonomia patrimoniale completa rispetto ai partecipanti (cioè come se fosse una società), bensì deve naturalmente ricadere anche sui singoli consorziati nell'interesse dei quali l'operazione è stata intrapresa.



Si rientra quindi nel campo di applicazione della previsione dell'art. 2615, 2° comma, ai sensi del quale «per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile», nonostante la mancata “spendita” del nome dei consorziati, dato che, sostanzialmente, le obbligazioni sono state contratte nel loro interesse. Sembra infatti inaccettabile che i terzi possano far valere i loro diritti solo sul fondo consortile che offre ai creditori una tutela ridotta rispetto agli impegni che può assumere il consorzio per tutti i consorziati.

Si può, per contro, nel caso **(i)** suddetto, ritenere applicabile **l'art. 2615 1° comma** che stabilisce che “per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile”: questo regime di responsabilità varrà in relazione all'altro tipo di obbligazioni contratte dal consorzio, ugualmente in nome proprio, ma inerenti al funzionamento del consorzio.

Differente ancora dalle ipotesi precedenti è quella del consorzio che assume obbligazioni non nell'interesse della collettività dei consorziati, ma nell'interesse di singoli consorziati. Questa ipotesi è prevista esplicitamente nell'art. **2615, 2° comma**, che sancisce che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli, rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile; in caso d'insolvenza, nei rapporti fra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce fra tutti in proporzione delle quote.

E' quindi prevista quindi la possibilità che il consorzio agisca attraverso i suoi organi non in nome del consorzio, ma per conto di alcuni dei consorziati: l'organo consortile deve a tal fine dichiarare al terzo in modo inequivocabilmente che agisce non in qualità di rappresentante dell'intero consorzio, ma in nome e per conto solo di singoli consorziati, che dovranno essere chiaramente indicati e individuati.

I consorziati, per conto dei quali gli organi del consorzio hanno assunto obbligazioni, rispondono allora solidalmente col fondo consortile e l'eventuale debito di insolvenza del consorziato per conto del quale gli organi hanno agito, deve essere suddiviso fra gli altri partecipanti al consorzio proporzionalmente alle loro quote.

Questo significa che i creditori possono indifferentemente rivolgersi al consorzio o ai consorziati per ottenere il pagamento del loro debito e che è indifferente che tale debito



venga saldato dal consorzio, che poi si rivarrà sui consorziati debitori, o che venga coperto direttamente dai consorziati debitori *pro-quota*.

Il tipo di mandato che si instaura fra consorziati e consorzio è importante anche a fini fiscali. Allorquando infatti il consorzio agisca in nome proprio, pur nell'interesse dei consorziati, esso agisce quale mandatario senza rappresentanza: ciò implica che il consorzio nelle sue operazioni si comporti come soggetto fiscalmente autonomo: da ciò deriva che la fatturazione deve essere eseguita, da parte dei terzi che forniscono beni o prestano servizi, nei confronti del consorzio stesso, il quale provvederà successivamente a ripartire tra i consorziati, *proquota*, gli oneri sostenuti, emettendo relativa fattura e addebitando la relativa imposta ciò (art. 3, 3° comma, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633).

Nel caso inverso, quando cioè il consorzio, in forza di un'apposita delibera da parte dei consorziati, fosse chiamato ad operare in nome e per conto dei consorziati stessi, in veste cioè di mandatario con rappresentanza, i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi dovrebbero fatturare direttamente in capo ai consorziati, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al consorzio.

3.2.5 Le responsabilità del consorzio e dei consorziati

L'art. 2614 del codice civile stabilisce che il fondo consortile si costituisce con i contributi dei consorziati e con i beni acquistati con questi contributi.

Per tutta la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Il fondo consortile è costituito in realtà da tutti i contributi che i consorziati versano per alimentare il consorzio: quindi sia i versamenti iniziali in conto capitale sia eventuali successivi versamenti periodici. Il fondo che si viene così a formare è un patrimonio autonomo sia verso i consorziati sia verso i loro creditori particolari per tutto il periodo di durata del consorzio: in nessun caso i creditori particolari dei consorziati possono far valere i loro diritti sul fondo consortile in quanto il fondo consortile assolve ad una essenziale



funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi che entrano in contatto con il consorzio.

In tema di fondo consortile è opportuno preliminarmente precisare che cosa si deve intendere per quota.

Il codice civile, al comma 2 dell'art. 2603, prescrivendo che nel contratto di consorzio debbono essere determinate le quote dei consorziati (o perlomeno i criteri per tale determinazione) sembra fare riferimento solo ai consorzi che abbiano come scopo sociale il contingentamento della produzione e degli scambi (ipotesi tradizionale), o comunque che prevedano un riparto dell'attività economica complessiva (come, ad esempio, nel caso di acquisti collettivi). In tutti i casi in cui il consorzio preveda quindi solo la suddivisione di un'attività economica fra consorziati si può parlare di quota (detta spesso “caratura a percentuale di riferimento”) intesa come frazione di attività (di produzione, di scambio, di acquisto) attribuita ad ogni consorziato che, sommata alle altre frazioni o quote dei rimanenti consorziati, costituisce la totalità dell'attività del consorzio.

La quota, pertanto, rappresenta in primo luogo la parte riservata a ciascun consorziato nel movimento d'affari che il consorzio intende svolgere, ma esso indica anche:

- i limiti dei diritti di cui ogni consorziato può godere (ad es. poter vendere fino al limite della propria quota) e i limiti dei propri obblighi;
- le proporzioni secondo cui ogni consorziato è tenuto a partecipare alle spese che l'organizzazione consortile comporta;
- la parte di fondo consortile che spetta ad ogni consorziato (ove sia prevista in contratto la liquidazione della quota al momento del recesso o dell'esclusione).

La quota indica anche la misura in cui i consorziati possono influire sulle deliberazioni assembleari, ove non sia applicato il diverso principio “una testa un voto”, tipico delle cooperative.

Si ricordi infatti che il legislatore non parla esplicitamente di assemblea del consorzio e quindi non prevede nulla in merito né alla sua costituzione né al suo funzionamento: nella pratica, il funzionamento dell'organo assembleare è regolato nel contratto o nello statuto. Pertanto è possibile sia stabilire che le deliberazioni siano prese con la maggioranza delle



quote sia, in alternativa, prevedere l'applicazione della regola della maggioranza dei presenti a prescindere dalla quota di partecipazione al consorzio.

Nei casi di **recesso ed esclusione** previsti dal contratto di consorzio, a norma dell'art. 2609 del codice civile, la quota di partecipazione al consorzio della parte esclusa viene assorbita tra gli altri consorziati in proporzione alle rispettive quote.

Generalmente nel contratto consortile vengono dettagliatamente precisati i casi di recesso e di esclusione con riferimento alle ipotesi che renderebbero inutile o pericolosa la permanenza del soggetto nel consorzio (sono tali ad esempio il fallimento, la cessazione dell'attività o il cambiamento dell'attività originaria che aveva determinato l'adesione al consorzio, l'inadempienza delle obbligazioni consortili, ecc).

Il recesso si esercita mediante una dichiarazione di volontà che deve essere accettata dall'organo preposto al consorzio.

L'esclusione, se non è stato diversamente stabilito nel contratto, deve essere decisa all'unanimità dai consorziati, escluso l'interessato, e il provvedimento dovrà essergli notificato.

Nei consorzi con attività esterna sia il recesso che l'esclusione devono anche essere iscritti presso il registro delle imprese entro 30 giorni.

Il consorziato non può cedere la sua quota di partecipazione, come avviene nelle società commerciali; il trasferimento non può avvenire nemmeno per successione a causa della morte del consorziato imprenditore individuale. Il trasferimento della quota può avvenire solo con la cessione dell'azienda.

L'art. 2610 del codice civile dispone infatti che, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio; tuttavia, se esiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, nel termine di un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, di escludere l'acquirente dell'azienda dal consorzio.

La delibera di esclusione, comportando una modifica del contratto consortile, dovrà essere presa all'unanimità, escluso naturalmente l'interessato, a meno che il contratto disponga diversamente.



I partenariati nei progetti di cooperazione in ambito Leader +:
forme giuridiche e gestionali

L'art. 2611 del codice civile prevede le cause di scioglimento del contratto di consorzio; la legge non prevede una fase di liquidazione, fatta eccezione per i consorzi con attività esterna che devono obbligatoriamente inserire nel contratto norme sulla liquidazione, seguendo per analogia le norme stabilite per le società.



3.2.6 Schema di contratto istitutivo di consorzio (con attività esterna)

Nota bene: il presente testo di contratto rappresenta solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete di ogni specifica operazione. È opportuno rivolgersi ad un legale per ricevere assistenza specifica per la costituzione di un consorzio. Nessuna responsabilità potrà derivare all'autore dall'utilizzo del presente schema. Si noti che nel testo sono inserite indicazioni di clausole alternative od opzionali e note esplicative.

Atto costitutivo del consorzio

(N.B. la costituzione di un consorzio può avvenire con semplice scrittura privata; l'iscrizione di un estratto di questo atto presso l'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è necessaria in quanto trattasi di consorzio con attività esterna)

Fra i sottoscritti:

..... nato a il e domiciliato a via..... imprenditore titolare della Ditta..... con sede invia.....codice fiscale..... iscritto al Registro delle imprese di al n..... Registro Ditte

..... con sede..... via..... e con un capitale sociale di euro..... iscritta al Registro delle imprese di al n..... e codice fiscale....., in persona del nato a il..... e domiciliato in ,

(di seguito denominate singolarmente: “consorziata” e collettivamente “consorziate”)

è costituito un consorzio con attività esterna ex artt. 2602 e seguenti del codice civile, denominato:

Consorzio.....

ART 1 Scopo

Il consorzio avrà lo scopo di regolamentare e coordinare in unità di intenti le attività comuni delle imprese consorziate per la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere comunque connesse alle attività nel campo del



Il consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.

ART 2 Oggetto e attività

Per il conseguimento del proprio scopo il consorzio potrà *(N.B.: l'elencazione è meramente esemplificativa)*:

- predisporre e presentare le offerte di appalti e concessioni da affidarsi a.....;
- realizzare le attività ed i lavori in proprio o mediante assegnazione totale o parziale alle imprese consorziate o a riunioni temporanee di tutte o solo di alcune imprese medesime;
- eseguire l'eventuale direzione tecnica ed il coordinamento dei lavori;
- svolgere tutti quei servizi che risultasse opportuno realizzare in tutto o in parte con mezzi comuni;
- gestire tutti i rapporti con l'ente appaltante o concedente e così ad esempio: contabilità dei lavori, redazione degli stati di avanzamento, procedure revisionali, riscossione dei certificati di pagamento etc;
- trattare per conto proprio e per conto e nell'interesse delle consorziate tutti gli affari aventi relazione con i lavori.

(NB: L'oggetto del consorzio deve riflettere la sua funzionalità al progetto di cooperazione in ambito Leader+).

ART 3 Sede

Il consorzio ha sede in.....

ART 4 Ufficio consortile e direttore

La direzione dell'attività consortile è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio direttivo, di cui al successivo art. 9.

Ove egli venga a mancare sarà sostituito da persona nominata dal Consiglio direttivo.

L'Ufficio consortile destinato a svolgere l'attività esterna di cui all'art. 2612 c.c. ha sede in.....



L'Ufficio opera alle dipendenze del Direttore e secondo le istruzioni da quest'ultimo impartitegli, in conformità alle decisioni e direttive del Consiglio direttivo.

ART 5 Durata

La durata del consorzio è fissata fino al..... Tale durata potrà comunque essere prorogata per il tempo necessario all'esaurimento di tutti i rapporti attivi e passivi con i terzi derivanti dalle leggi vigenti ovvero assunti dal Consorzio.

ART 6 Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

- 1) dai contributi versato da ciascuno delle consorziate all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- 2) da eventuali successivi contributi che fossero deliberati dal consiglio direttivo;
- 3) dai finanziamenti eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri enti pubblici.

Il fondo consortile è ripartito in quote nominative ciascuna di nominali €

Ciascuna consorziata non potrà sottoscrivere quote sociali in misura superiore al 20% dell'intero ammontare del fondo consortile.

Ogni associato, in proporzione alla quota sociale posseduta, potrà beneficiare dell'attività del consorzio e dei servizi dallo stesso erogati, dovrà adempiere i relativi obblighi e sostenere le spese. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, il consiglio direttivo potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

ART 7 Funzioni del consorzio

Il Consorzio ha la funzione di operare per conto e nell'interesse delle consorziate per tutte le materie che attengono anche indirettamente all'oggetto consortile nei limiti delle delibere del Consiglio direttivo.



ART 8 Amministrazione

L'Amministrazione del consorzio è affidata ad un Consiglio direttivo composto da un rappresentante per ciascuna delle consorziate, la quale potrà designare anche di volta in volta e per iscritto un sostituto con uguali poteri che la rappresenti in caso di assenza od impedimento del membro effettivo.

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio direttivo sono il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio.

ART 9 Poteri del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dell'oggetto consortile, nell'ambito del presente atto costitutivo. Al Consiglio direttivo spetta altresì decidere sull'eventuale assegnazione di tutto o parte delle attività o lavori alle imprese consorziate, secondo le specializzazioni e capacità delle medesime.

Il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente o Vice Presidente o ad uno o più consiglieri, nonché nominare direttori o procuratori in genere, fissandone i relativi poteri.

Al Consiglio direttivo spetta curare la redazione e la presentazione della situazione patrimoniale e del rendiconto annuale da depositare all'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2615 – bis c.c.

ART 10 Presidente e Vice Presidente del Consorzio e relativi poteri

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio. Per il periodo iniziale di tre anni dalla costituzione, il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati nelle persone di:

.....nato a.....il.....e domiciliato a quale Presidente;

.....nato a.....il.....e domiciliato a..... quale Vice Presidente;

Il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio e gli è attribuita la firma



in rappresentanza legale del Consorzio stesso, riconoscendo le consorziate sin d'ora come rato e valido il suo operato verso i terzi e specificatamente l'ente concedente o committente.

La rappresentanza del Consorzio e la relativa firma nonché i poteri conferiti al Presidente del Consiglio direttivo possono essere dal Presidente stesso delegati al Vice Presidente nominato dal Consiglio direttivo, ovvero, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo, ad altra persona o persone con firme disgiunte o congiunte.

ART 11 Deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su invito scritto del Presidente o in caso di suo impedimento del Vice Presidente ovvero, qualora quest'ultimo non sia nominato o sia a sua volta impedito, del Consigliere più anziano d'età.

I rappresentanti di ciascuna consorziata esercitano i diritti di voto in proporzione alla quota sociale posseduta. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei due terzi dei voti e di almeno due terzi dei consorziati. Per l'approvazione delle delibere è richiesto il voto favorevole delle consorziate che rappresentino almeno il 50% più uno delle quote sociali, salvo che sulle seguenti materie, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3:

(i) _____;

(ii) _____;

(iii) _____;

(In alternativa: Ogni consorziata ha un voto, qualunque sia la propria quota di partecipazione al consorzio. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice delle consorziate presenti).

ART 12 Recesso

Ciascuna consorziata può recedere dal consorzio in qualsiasi momento. Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Consiglio direttivo e diviene efficace novanta giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione.

L'impresa receduta non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura. La quota associativa della consorziata receduta rimarrà nel fondo consortile e verrà



attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

ART 13 Esclusione

La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura di procedura di concordato anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di fallimento o di altra procedura concorsuale, comportano ciascuna l'automatica esclusione di diritto della consorziata con decorrenza a tutti gli effetti dal giorno precedente a quello della data di deliberazione o del provvedimento.

L'esclusione di una consorziata può inoltre essere decisa dal Consiglio direttivo all'unanimità, escluso il voto della consorziata da escludere, per gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente atto e dalle deliberazioni del Consiglio direttivo.

L'impresa esclusa non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura. La quota associativa della consorziata esclusa rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

ART 14 Ammissione di nuove consorziate

Il Consiglio direttivo potrà all'unanimità ammettere altre imprese al Consorzio. La domanda di ammissione viene presentata per iscritto dal legale rappresentante dell'impresa interessata ed è diretta al Consiglio direttivo. Essa dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie e la loro piena accettazione. Entro 15 giorni dall'ammissione la nuova consorziata dovrà versare la quota di ammissione nell'importo determinato dal Consiglio direttivo.

ART 15 Obblighi delle consorziate

Le imprese consorziate si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e delle deliberazioni che saranno prese dal Consiglio direttivo.

Inoltre le imprese consorziate si obbligano:

- a non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini e comunque fini in contrasto con gli interessi comuni alle altre consorziate;



- a trasmettere al Consiglio direttivo copia del proprio bilancio annuale entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- a comunicare al Consiglio direttivo ogni variazione concernente l'impresa medesima, ivi incluso ogni mutamento della compagine sociale della propria azienda;
- ad ottemperare alle norme stabilite dal presente statuto;
- a consentire ai componenti del Consiglio direttivo o ai loro delegati i controlli e le ispezioni tendenti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;
- a non divulgare atti e fatti del consorzio comunque ne siano venuti a conoscenza;
-

ART 16 Responsabilità

Le responsabilità per tutte le obbligazioni che saranno assunte nei confronti dei terzi dagli organi del Consorzio o dalle persone che ne hanno la rappresentanza sono regolate dalle disposizioni dell'art. 2615 c.c. Nei rapporti interni tra le varie consorziate ciascuna di esse risponderà per i compiti concernenti i lavori che le saranno assegnati. In caso di inadempienza da parte di una delle consorziate, questa dovrà risarcire alle altre consorziate i conseguenti danni, fermo l'obbligo da parte di queste ultime di rimediare agli effetti dell'inadempienza facendo quanto possibile per ridurre il danno.

ART 17 Modifiche statutarie

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere proposta dal Presidente o dal Consiglio direttivo ovvero da una delle consorziate al Presidente. Questi, ovvero in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente o in assenza ed impedimento di quest'ultimo il consigliere più anziano d'età, curerà la convocazione delle consorziate mediante lettera raccomandata spedita 8 giorni prima della data stabilita per la riunione. Le modifiche devono essere approvate da tutti i consorziati *[N.B. E' anche possibile prevedere che alcune modifiche siano deliberate con il voto favorevole della maggioranza qualificata o della maggioranza semplice dei consorziati.]*

ART 18 Clausola compromissoria



Qualunque controversia sorga tra le consorziate o tra queste e il Consorzio in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo ed ogni rapporto connesso, se non risulta composta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, nominato in base alle regole della Camera Arbitrale di Milano, il quale giudicherà secondo diritto in maniera rituale.

ART 19 Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 c.c. In caso di scioglimento, il Consiglio direttivo in carica a tale momento nominerà un liquidatore il quale definirà i rapporti eventualmente in corso, compilerà un rendiconto finale e ripartirà tra le consorziate le risultanze nonché l'eventuale residuo del fondo consortile.

ART 20 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.



3.3 La società cooperativa europea

3.3.1 Le fonti e la disciplina

Nel quadro giuridico della cooperazione economica tra soggetti residenti in diversi stati, il legislatore comunitario ha introdotto recentemente un nuovo strumento: la Società Cooperativa Europea (**SCE**).

È infatti essenziale per favorire la dimensione comunitaria degli scambi commerciali che gli imprenditori e gli attori dei processi economici possano programmare e organizzare le loro attività su scala comunitaria. In tal senso il quadro giuridico prevedeva già da tempo lo strumento del GEIE. Tuttavia, in base a quanto affermato dal considerando n. (5) del **Regolamento CE 1435/2003 del 22/7/2003**, istitutivo della SCE, il GEIE non sempre *“risponde alle esigenze specifiche della vita cooperativa”*.

Pertanto, al fine di assicurare la parità delle condizioni di concorrenza e di contribuire ad un omogeneo sviluppo economico, la Comunità ha deciso di introdurre uno strumento giuridico adeguato e in grado di facilitare lo sviluppo di attività transnazionali, mediante la creazione di nuove imprese cooperative su scala europea o mediante la collaborazione, la cooperazione o la fusione tra cooperative esistenti appartenenti a diversi Stati membri.

Il “regolamento” fissa pertanto tutte le norme relative alla creazione di una SCE, proponendo un nuovo modello per la gestione della vita cooperativa tra soggetti residenti in diversi stati membri UE, che presenta evidenti similitudini con la struttura del GEIE. Infatti, in estrema sintesi, lo schema di SCE proposto dal regolamento consente la creazione di un soggetto economico che coinvolga un minimo di 5 soci residenti in almeno 2 stati membri, permettendo quindi la creazione di una cooperativa da parte di persone fisiche o persone giuridiche residenti o stabilite in Stati membri diversi. Con l'adozione del regolamento sopraccitato viene messo a punto un vero e proprio statuto giuridico unico della SCE. Queste nuove SCE potranno esercitare le loro attività nell'ambito del mercato interno con una personalità giuridica, una regolamentazione e una struttura uniche. Esse, pertanto, consentono la realizzazione di iniziative transfrontaliere senza dover necessariamente creare una rete di filiali, operazione costosa in termini di tempo e denaro.



Inoltre, al fine di promuovere gli obiettivi sociali della Comunità, sono state adottate disposizioni particolari mediante la **direttiva 2003/72/CE** in relazione al necessario coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della SCE; ciò allo scopo di garantire che la creazione di una SCE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori nelle realtà cooperative europee. La direttiva dovrà essere recepita in Italia entro il 18/08/2006, data a partire dalla quale si applicherà anche il regolamento 1435/2003 che disciplina la costituzione della SCE.

Intanto gli stati membri sono fin d'ora tenuti ad adottare le disposizioni idonee ad assicurare un'attuazione idonea al regolamento.

Dal punto di vista delle norme applicabili, l'art. 8 del regolamento prevede che la SCE sia regolata da un sistema gerarchicamente ordinato di fonti, che prevede in primo luogo:

- a) l'applicazione delle disposizioni generali del regolamento stesso;
- b) l'applicazione delle disposizioni dello statuto della SCE che siano previste come obbligatorie dallo stesso regolamento:

In via subordinata, per le materie non disciplinate integralmente dal regolamento :

- c) l'applicazione delle leggi nazionali che saranno adottate per dare attuazione alla SCE nel paese in cui essa ha la propria sede;
- d) l'applicazione delle leggi nazionali che regolano l'attività delle cooperative nel paese in cui la SCE ha la propria sede
- e) l'applicazione dello statuto della SCE, che sarà subordinato al rispetto delle norme nazionali applicabili alle cooperative.

Il ruolo della SCE nella cooperazione in ambito rurale

Inoltre, con specifico riferimento alla cooperazione in ambito rurale, viene in rilievo la "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 23 febbraio 2004, sulla promozione delle società cooperative in Europa [COM (2004) 18]: in questo documento la Commissione sottolinea il ruolo sempre più importante e positivo delle cooperative in



quanto mezzo per realizzare molti degli obiettivi comunitari in settori quali la politica dell'occupazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo regionale e rurale, l'agricoltura, ecc. La Commissione ritiene che questa tendenza debba essere mantenuta e che la presenza di cooperative in vari programmi e politiche della Comunità debba essere ulteriormente sfruttata e promossa.

Le cooperative, per i molteplici vantaggi che offrono all'economia europea, sono considerate dalla Commissione un elemento indispensabile per la realizzazione degli obiettivi comunitari; le cooperative sono infatti un ottimo esempio di un'impresa in grado di perseguire contemporaneamente obiettivi imprenditoriali e sociali, in un modo tale che gli uni e gli altri risultino reciprocamente rafforzati. Oltre alla loro funzione imprenditoriale, le cooperative possono pertanto svolgere un ruolo importante nell'agricoltura, per lo sviluppo delle regioni in difficoltà economica, e la loro struttura è ideale per accrescere l'occupazione e la coesione sociale.

Le cooperative, infatti, hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo di grande importanza nel settore agricolo in tutta Europa. Già ora un aiuto è fornito attraverso le misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG per la creazione di organizzazioni che forniscono vari servizi collettivi agli agricoltori (ad esempio uso in comune di macchinari agricoli, servizi di sostituzione e di gestione delle aziende, promozione e vendita in comune dei prodotti, ecc.). Le cooperative sono uno strumento particolarmente adatto per tali servizi e infatti sono ammesse a beneficiare di tali misure di sostegno.

Infine, in quanto organizzazioni basate sui membri, le cooperative sono radicate nelle collettività locali, contribuiscono al mantenimento dei posti di lavoro locali e forniscono servizi locali in un contesto di globalizzazione economica.

3.3.2 Costituzione della SCE

Come precedentemente detto, fatte salve le disposizioni inderogabili del regolamento 1435/2003, la costituzione di una SCE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle cooperative dello Stato in cui la SCE stabilisce la propria sede sociale (per l'Italia si vedano le disposizioni degli artt. 2511 e seguenti del codice civile).



La sede della SCE, fissata dallo statuto, deve essere situata all'interno della comunità e coincidere con il luogo in cui è stabilita l'amministrazione centrale. La sede sociale della SCE può essere trasferita in un altro Stato membro; il trasferimento non dà luogo allo scioglimento, né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

La SCE è definita come una società avente personalità giuridica e il cui capitale sottoscritto è diviso in quote. La SCE dispone della personalità giuridica a partire dalla sua iscrizione nello stato in cui ha la sede.

In applicazione del principio di non discriminazione, una SCE è trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, fatte salve le contrarie disposizioni del regolamento.

La SCE può essere costituita nei seguenti modi:

- da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due stati membri;
- da almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi;
- da società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi;
- mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi;
- mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di uno Stato membro ed avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro Stato membro.



Uno Stato membro può prevedere che un'entità giuridica la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno della Comunità possa partecipare alla costituzione di una SCE, a condizione che tale entità sia costituita in base alla legge di uno Stato membro, abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro.

Capitale della SCE

Il capitale della SCE è rappresentato dalle quote dei soci espresse nella valuta nazionale. Esso deve essere di almeno 30.000,00 euro. Qualora la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le entità giuridiche che esercitano determinati tipi di attività, tale legge si applica alle SCE che hanno la sede sociale in tale Stato membro.

Un aumento o una diminuzione del capitale non richiede né modifiche statutarie, né pubblicità, purché sia rispettato l'ammontare minimo e la pubblicità annuale dell'ammontare del capitale. Una volta l'anno, l'assemblea generale deve constatare, mediante risoluzione, l'ammontare del capitale alla chiusura dell'esercizio e la sua variazione in rapporto all'esercizio precedente.

3.3.3 La struttura della SCE e le regole di amministrazione

Statuto della SCE

I fondatori redigono lo statuto della SCE nell'osservanza delle disposizioni sulla costituzione delle società cooperative previste dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE e nel rispetto delle norme inderogabili del regolamento, come specificato al paragrafo 3.3.1. Il requisito di forma per lo statuto è la scrittura privata.

In base al regolamento, ed in attesa di disposizioni attuative a livello nazionale, lo statuto della SCE deve indicare almeno:

- 1) la denominazione sociale preceduta o seguita dalla sigla «SCE» e, ove occorra, dall'indicazione «a responsabilità limitata»,
- 2) l'indicazione esatta dell'oggetto sociale,



- 3) il nome delle persone fisiche e la denominazione sociale delle entità che sono soci fondatori della SCE, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, dell'oggetto e della sede sociale,
- 4) l'indirizzo della sede sociale della SCE,
- 5) le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci,
- 6) i diritti e gli obblighi dei soci e, se del caso, le loro differenti categorie, nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria,
- 7) il valore nominale delle quote sottoscritte, nonché l'ammontare del capitale sottoscritto e l'indicazione della variabilità del capitale,
- 8) le norme specifiche relative all'importo degli utili da destinare, ove occorra, alla riserva legale,
- 9) i poteri e le attribuzioni dei membri dei singoli organi sociali,
- 10) le condizioni di nomina e di revoca dei membri degli organi sociali,
- 11) le regole che disciplinano le maggioranze e i quorum,
- 12) la durata della vita della società, quando questa ha durata limitata.

Iscrizione e contenuto della pubblicità

Ogni SCE è soggetta all'obbligo di iscrizione, nello Stato membro della sede sociale, in un registro designato dalla legge di tale Stato. L'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una SCE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli atti e le indicazioni riguardanti la SCE soggetti all'obbligo di pubblicità in base al regolamento sono pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro per le società per azioni in cui la SCE ha la sede sociale.

Struttura della SCE

Il regolamento prevede che la struttura della SCE comprenda un'assemblea generale e un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o



semplicemente da un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto.

L'assemblea generale dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea generale ha competenza decisionale nelle materie previste dal regolamento o dalla legislazione nazionale in cui ha sede la SCE. Se ammesso dallo statuto, il voto può essere espresso anche per corrispondenza o con modalità elettroniche.

Per quanto riguarda l'amministrazione: nel **sistema dualistico** l'organo di direzione è responsabile della gestione della società cooperativa europea. Il membro o i membri dell'organo di direzione hanno il potere di obbligare la società cooperativa nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio. Essi sono nominati e revocati dall'organo di vigilanza. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della SCE. L'organo di vigilanza può tuttavia, in caso di una vacanza, designare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale periodo, le funzioni dell'interessato in qualità di membro dell'organo di vigilanza sono sospese. Almeno una volta ogni tre mesi l'organo di direzione deve informare l'organo di vigilanza sull'andamento degli affari della SCE, trasmettendo comunque in tempo utile tutte le informazioni relative ad avvenimenti rilevanti per la SCE.

Nel **sistema monistico** l'organo di amministrazione garantisce la gestione della SCE. Il membro o i membri dell'organo di amministrazione hanno il potere di obbligare la SCE nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio. Solo la gestione della SCE può essere delegata dall'organo di amministrazione ad uno o più soci.

In entrambi i casi, gli organi di amministrazione e controllo non possono restare in carica per un periodo superiore a 6 anni, ma il loro mandato è rinnovabile.

Lo statuto della SCE elenca le categorie di operazioni per le quali si richiede:

- nel sistema dualistico, un'autorizzazione dell'organo di vigilanza o dell'assemblea generale all'organo di direzione;



- nel sistema monistico, una decisione esplicita adottata dall'organo di amministrazione o un'autorizzazione dell'assemblea generale.

Controllo e pubblicità dei conti

La SCE è sottoposta alle disposizioni della legislazione dello Stato in cui ha sede sociale, per quanto riguarda la redazione, il controllo e la pubblicità dei conti annuali e dei conti consolidati, in applicazione delle disposizioni comunitarie esistenti.

3.3.4 Le attività della SCE

È opportuno ricordare che le cooperative sono considerate dalle legislazioni di quasi tutti gli stati membri quali associazioni autonome di persone che si sono associate volontariamente per soddisfare le loro aspirazioni e i loro bisogni economici, sociali e culturali per mezzo di un'impresa la cui proprietà è collettiva e in cui il potere è esercitato democraticamente.

Le attività di una SCE sono pertanto esercitate nell'interesse reciproco dei propri membri, in modo tale che ogni membro benefici delle attività della SCE in proporzione alla sua partecipazione. I membri di una SCE possono ben essere anche clienti o fornitori della SCE sono direttamente e personalmente implicati nelle attività e nella gestione della SCE.

La natura mutualistica della SCE

Come tutte le cooperative, la SCE è una forma giuridica che permette alle imprese di esercitare alcune attività in comune, pur preservando la loro indipendenza. L'obiettivo principale di una SCE deve essere la soddisfazione delle necessità dei suoi membri e/o la promozione delle loro attività economiche e sociali.

Come detto, la SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o servizi o l'esecuzione di lavori nel quadro dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare. In questo risiede tipicamente lo scopo mutualistico di una società cooperativa: la ricerca, attraverso lo svolgimento comune di un'attività economica, di un vantaggio (non necessariamente



finanziario) per i soci. L'autonomia decisionale dei soci specificherà nell'atto costitutivo il tipo di scambio mutualistico e di utilità che si intende perseguire.

È da ricordare che, se non esiste una specifica deroga al riguardo all'interno dello statuto sociale, non possono partecipare alle attività sociali soggetti diversi dai soci. Pertanto, in un'ottica di progressivo allargamento soggettivo dell'ambito delle attività della SCE anche oltre la durata del progetto di cooperazione tra i gruppi di azione locale, è consigliabile inserire siffatta deroga nello statuto.

3.3.5 Responsabilità della SCE e dei suoi soci

Lo *status* di socio della SCE si acquista nel momento in cui la richiesta di partecipazione della persona fisica o giuridica viene approvata dall'organo di direzione o di amministrazione della SCE (art. 14). Per l'acquisto della qualità di socio deve essere sottoscritto il valore minimo di quota di capitale sociale fissato dallo Statuto. È da ricordare che la normativa italiana prevede in proposito il cd. principio della "porta aperta" che regola la procedura di ammissione secondo criteri non discriminatori (art. 2527-2528 codice civile).

Il regolamento stabilisce che, indifferentemente dal numero di quote di capitale sociale detenute, ad ogni socio spetta un solo voto in assemblea (secondo il principio: una testa un voto). Il diritto di partecipazione del socio viene così svincolato dall'aspetto patrimoniale del capitale posseduto, dando rilievo preminente alla finalità sociale della cooperativa, attribuendo gli stessi diritti partecipativi a tutti i soci.

Ripartizione degli utili

Sarà lo statuto a determinare la disciplina della destinazione dell'avanzo di ogni esercizio fiscale.

In linea generale, comunque, lo statuto deve prevedere che eventuali utili di esercizio siano innanzitutto utilizzati per coprire le perdite degli esercizi precedenti e, in secondo luogo, per costituire un'apposita riserva legale, cui destinare almeno il 15% dell'utile finché la riserva non raggiunga un valore pari a quello del capitale minimo.



È inoltre prevedibile l'erogazione di un ristorno a favore dei soci, proporzionale alle operazioni da questi compiute con la SCE o al lavoro dagli stessi prestato.

Il residuo dell'utile di esercizio rappresenta l'ammontare degli utili distribuibili: questi possono essere riportati a nuovo, destinati a fondi di riserva o effettivamente distribuiti tra i soci.

Lo statuto può inoltre prevedere che diverse categorie di quote conferiscano diritti diversi in materia di ripartizione degli utili.

Lo statuto potrebbe anche escludere la possibilità di distribuire gli utili (art. 67 dello statuto della SCE)

Anche questa disciplina è simile a quella prevista dalla normativa interna (artt. 2545-*ter* e 2545-*quater* codice civile).

Scioglimento, liquidazione, insolvenza e cessazione dei pagamenti

Lo scioglimento della SCE è pronunciato mediante decisione dell'assemblea generale, per esempio per decorrenza del termine fissato dallo statuto o per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito, oppure mediante decisione giudiziaria, per esempio quando la sede della SCE è stata trasferita al di fuori della Comunità.

La SCE oggetto di una procedura di liquidazione, d'insolvenza o di cessazione dei pagamenti è sottoposta alle disposizioni del diritto nazionale dello Stato in cui ha la sede.



Comparazione tra modelli di strutture giuridiche adottabili in ambito Leader+

ASPETTI	FORMA GIURIDICA		
	GEIE	Consorzio	SCE (dal 18.8.2006)
Necessità di un contratto tra le parti	Sì	Sì	Sì
Cooperazione interterritoriale	Non adatto (almeno 2 membri devono appartenere a 2 diversi stati membri)	Adatto	Non adatta (almeno 5 soggetti devono risiedere in 2 diversi stati membri)
Cooperazione transnazionale	Adatta	Adatto (è consigliata la scelta da parte delle parti di una legge nazionale quale regolatrice del rapporto)	Adatta
Costituzione	Forma scritta, registrazione e pubblicazione	Forma scritta (e iscrizione per i consorzi con attività esterna)	Forma scritta, iscrizione, e pubblicazione
Scopi	Mutualistico	Mutualistico	Mutualistico
Ingresso nuovi soci	Solo con consenso unanime dei soci (norma inderogabile)	In base alle regole stabilite nel contratto	In base alle regole stabilite dal contratto istitutivo
Flessibilità finanziaria	Non è necessario costituire un fondo comune iniziale	Necessario costituire un fondo comune solo per consorzi con attività esterna (non è stabilita un'entità minima).	Capitale iniziale di almeno € 30.000.
Organi	Collegio dei membri e organo amministrativo (obbligatori)	In base alla decisione dei consorziati	Un organo di direzione e uno di vigilanza o solo un organo di amministrazione, in entrambi i casi è obbligatoria l'assemblea generale dei soci
Responsabilità dei membri	Responsabilità solidale e illimitata dei membri (autonomia patrimoniale imperfetta)	Responsabilità solidale dei membri (in base all'art. 2615/II° cod. civ.)	Responsabilità limitata alla quota di partecipazione (separazione patrimoniale)



Indice bibliografico

- Carbone S.M., D'Angelo Andrea, *Cooperazione tra imprese e appalto internazionale (joint-ventures e consortium agreements)*, Giuffrè, 1991.
- Cioffi A., *Il gruppo europeo di interesse economico: uno studio comparato*, in *Rivista del notariato*, 1993.
- Cottino, G., Bonfante, G., Cagnasso, O., Montalenti, P. (a cura di), *Il nuovo diritto societario (commentario)*, Zanichelli, 2004.
- Cottino G., Sarale M., Weigmann R., "Società di persone e consorzi" in *Trattato di diritto commerciale* diretto da Cottino G., vol. III, CEDAM, 2004.
- Di Sabato F., *Introduzione al GEIE*, Le Società, 1990.
- Fusaro A., Lapertosa F., Mongiello A., *Associazioni temporanee di imprese, consorzi, GEIE, engineering*, UTET, 1996.
- Marasà, G., (a cura di), *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*, CEDAM, 2004.
- Mongiello A., *Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, XVII, CEDAM, 1994.
- Mosconi R., *La società cooperativa*, Il Sole 24 ore, 2003.
- Paolini E., *I consorzi nei lavori pubblici*, CEDAM, 2001.
- Propersi A., Rossi G., *I consorzi*, Il sole 24 ore, 2004
- Propersi A., *I consorzi*. Pirola, 1992.
- Ranucci G., *Il GEIE. Uno strumento associativo a servizio dell'economia comunitaria*, in *Nuovo diritto agrario*, 1985.
- Schiano di Pepe G., *Cooperative, consorzi, raggruppamenti*, Ipsoa, 1999.
- Tedeschi G. A., *Consorzi e riunioni temporanee di imprese*, Pirola, 1993.